



BORSA DI STUDIO
FONDAZIONE PICCATTI MILANESE 2021

FEDERICA CAMPASSO

I modelli di reporting e di asseverazione per le informative di carattere non finanziario

Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO



Prefazione

a cura di **Luca Asvisio e Roberto Frascinelli**

Presidente dell'ODCEC di Torino e Presidente della Fondazione PICCATTI MILANESE

La FONDAZIONE PICCATTI-MILANESE dell'ODCEC di Torino in collaborazione con il Consiglio dell'ODCEC di Torino nell'ambito di progetti formativi (da attuarsi attraverso assegnazione di Borse di studio) vede il coinvolgimento di giovani studiosi così da poter fornire alla nostra Categoria alcuni strumenti per l'approfondimento di specifiche materie. Il presente progetto di ricerca relativo al tema "I MODELLI DI REPORTING E DI ASSEVERAZIONE PER LE INFORMATIVE DI CARATTERE NON FINANZIARIO" redatto dalla dott.ssa Federica Campasso tratta il quadro normativo nazionale ed internazionale dell'informativa non finanziaria in maniera organica ed esauriente, soffermandosi sull'obbligatorietà della reportistica non finanziaria per alcune tipologie di imprese (società quotate, istituti bancari e assicurativi ed escludendo in sostanza solo le micro imprese). Infatti le società che ricadono nell'ambito della Direttiva "Non Financial Reporting Directive" devono provvedere a fornire le informazioni richieste dallo standard europeo di sostenibilità.

La ricerca mette in rilievo la necessità di considerare in maniera più rilevante gli aspetti aziendali e non solo quelli riferiti alla copiosa normativa di settore, comportando per il Dottore Commercialista in termini di formazione e qualificazione una evoluzione professionale specie per le PMI dove il tema degli ESG (Environmental, Social and Governance) si sta sempre più diffondendo, anche perché viene ad influenzare il giudizio di affidabilità in tema di accesso al finanziamento bancario. La rappresentazione e la descrizione del modello di business e della performance dell'impresa proiettata nell'ottica prospettica del "forward looking" impone l'attenzione agli indicatori determinanti il valore economico che caratterizzano le informative dell'impresa con i soggetti e le istituzioni (personale, clienti, fornitori, comunità locale, ecc.) e che, adeguatamente valutati e gestiti, consentono il mantenimento della continuità aziendale che tradizionalmente coinvolge il ruolo del Dottore Commercialista nell'espressione di giudizio all'interno delle sue funzioni tipiche di consulente o di componente degli organi di controllo delle società.

La relazione impresa/ambiente porta quindi a valutare opportunità e rischi che devono essere identificati, valutati e se del caso mitigati per riportarli a livelli coerenti con gli obiettivi degli organi di governo dell'impresa. Tale metodologia diventerà quindi il nuovo paradigma del controllo di gestione e avrà metriche non solo più quantitative espresse principalmente in termini monetari, ma avrà anche delle metriche qualitative fondamentali per accogliere le premesse e le "assunzioni" al fine di identificare percorsi di sviluppo che produrranno i risultati economici, finanziari e patrimoniali attesi.

Cominciare a comprendere impatto, metriche e canoni di presentazione degli ESG all'interno delle variabili della gestione aziendale diventa un utile "campo pratica" per poi contribuire all'evoluzione culturale della classe imprenditoriale, al fine di sostenere la crescita e la solidità delle PMI che sono il tessuto portante dell'economia nazionale e il tipico ambito professionale nel quale si impegna il Dottore Commercialista.

La FONDAZIONE PICCATTI-MILANESE e il Consiglio dell'ODCEC di Torino ritengono che la presente pubblicazione possa fornire - agli Iscritti interessati professionalmente alla consulenza delle società PMI - un valido strumento operativo.

Introduzione

a cura di Valter Cantino e Davide Barberis

Il tema degli ESG (Environmental, Social and Governance) si sta' diffondendo su un piano culturale e tecnico. La pubblicazione che è stata finanziata dalla Fondazione Piccatti Milanese ha l'obiettivo di sensibilizzare il Dottore Commercialista a considerare la "sostenibilità" e la sua "disclosure", declinata secondo diverse accezioni e metodologie, come occasione di dibattito ma soprattutto di opportunità professionale.

La rappresentazione e la descrizione del modello di business e della performance dell'impresa proiettata nell'ottica prospettica del "forward looking" impone l'attenzione ai determinanti del valore economico che sono incardinati nelle relazioni dell'impresa con le persone e le istituzioni (personale, clienti, fornitori, comunità locale, ecc.) e che adeguatamente valutate e gestite consentono il perdurare della continuità aziendale che tradizionalmente coinvolge il Dottore Commercialista nell'espressione di giudizio all'interno delle sue funzioni tipiche di consulente o di componente degli organi di controllo delle società.

La relazione impresa/ambiente porta quindi a valutare opportunità e rischi che devono essere identificati, valutati e se del caso mitigati per riportarli a livelli coerenti con gli obiettivi degli organi di governo dell'impresa. Tale metodologia diventerà quindi il nuovo paradigma del controllo di gestione e avrà metriche non solo più quantitative espresse principalmente in termini monetari ma avrà anche delle metriche qualitative fondamentali per accogliere le premesse e le assunzioni per identificare percorsi di sviluppo che produrranno i risultati economici, finanziari e patrimoniali attesi.

Cominciare a comprendere impatto, metriche e canoni di presentazione degli ESG all'interno delle variabili della gestione aziendale diventa un utile "campo pratica" per poi contribuire all'evoluzione culturale della classe imprenditoriale per sostenere la crescita e la solidità delle PMI che sono il tessuto portante dell'economia nazionale e il tipico ambito professionale nel quale si impegna il Dottore Commercialista.

Indice

INTRODUZIONE

Obiettivi e struttura del lavoro	3
----------------------------------	---

Capitolo 1

Quadro normativo nazionale e internazionale dell'informativa non finanziaria	5
La Direttiva 2014/95/UE e il D. Lgs. n. 254/2016	6
Gli standard di riferimento internazionali	10
La norma ISO 26000	11
Il patto mondiale GLOBAL COMPACT	12
Guiding principles on business and human rights	13
Lo standard di riferimento unionale: il Sistema di ecogestione e audit EMAS	14
Gli standard di riferimento nazionali	15
Documenti informativi CNDCEC e ruolo della Consob	16
Standard di rendicontazione sociale e ambientale del GRI	19
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	20
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile SDG	22
Gli indicatori SDI per gli SDGs	24

Capitolo 2

La DNF delle PMI italiane	28
Il contenuto minimo richiesto dal D. Lgs. N 254/2016	30
Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario	32
Opportunità e benefici nella redazione della DNF per le PMI	35
La DNF: un modello per le PMI. Il caso del Gruppo IREN	38
Presentazione dell'azienda nella DNF	39
Orientamento della governance per una gestione sostenibile	42
Creazione di valore e rapporti con gli stakeholders	46
Rapporti con l'ambiente naturale	47
Rapporti con la comunità locale	49
Capitale umano e ambiente di lavoro	52
Conclusioni sulle DNF per le PMI italiane	54

Capitolo 3

Il ruolo del dottore commercialista nella rendicontazione CSR	56
Documento informativo CNDCEC 'Sostenibilità aziendale e sviluppo professionale: corporate governance e risk management'	58
Assurance dell'informativa non finanziaria secondo gli standard internazionali: ISAE 3000	62
Assurance dell'informativa non finanziaria nel contesto nazionale: documento di Ricerca ASSIREVI n. 226	69

Conclusioni

Conclusioni del lavoro	73
------------------------	----

Introduzione

Obiettivi e struttura del lavoro

La presente ricerca è il risultato di uno studio promosso dalla Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Il progetto presentato attraverso l'attività di ricerca intende promuovere una crescita della conoscenza sul tema dei modelli di reporting e di asseverazione per le informative di carattere non finanziario.

La dimensione sociale-ambientale oggi ha un notevole impatto nella gestione aziendale poiché influisce sulle decisioni degli stakeholders ed influenza l'economia del territorio in cui opera l'impresa. La rendicontazione delle informazioni non finanziarie diviene un fattore chiave per favorire una maggiore trasparenza della gestione aziendale ed un maggiore coinvolgimento di tutti i portatori di interesse. Il concetto di *stakeholder view* si è diffuso negli anni '80, grazie alla sua formulazione da parte di Robert Edward Freeman: l'impresa deve soddisfare le esigenze di una serie di portatori di interessi, direttamente influenzati dal raggiungimento degli obiettivi aziendali, per poter giungere ad una buona performance aziendale. Un'efficiente gestione dei rischi sociali, ambientali e dei diritti umani è sinonimo di una corretta gestione d'impresa che può garantire risultati economici nel lungo periodo. I comportamenti socialmente responsabili dell'impresa possono perciò generare effetti positivi e benefici che perdurano nel tempo. Il legislatore, sia europeo sia nazionale, riconosciuto il valore di tali tematiche, introduce l'obbligo per talune categorie di imprese di produrre una Dichiarazione di carattere non finanziario (DNF). La Dichiarazione di carattere non finanziario, o *Disclosure on non-financial information*, rientra nel concetto più ampio delle (ESG) *enviromental, social and governance informations*, cioè informazioni e criteri aziendali che pongono le basi su tre pilastri (ambientale, sociale e di governance) e per i quali anche il mondo della finanzia rivolge sempre più particolare attenzione.

In questo Documento verrà descritto il quadro normativo nazionale ed internazionale dell'informativa non finanziaria, andando ad approfondire le disposizioni della Direttiva 2014/95/UE ed il D. Lgs. n. 254/2016 nel capitolo 1. In particolare si riporta una disamina dei principali standard di rendicontazione internazionali, unionali e nazionali maggiormente utilizzati per la predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria. Con questo lavoro si vuole illustrare il dettato normativo che sancisce il passaggio all'obbligatorietà della reportistica non finanziaria seppur per alcune tipologie di imprese. Inoltre In Italia sono state pubblicate linee guida prodotte da Enti, Fondazioni, Associazioni di cui si analizza una parte nel lavoro.

Il secondo capitolo si pone come obiettivo l'analisi della predisposizione delle DNF volontarie e delle stesse dalle PMI italiane. Per raggiungere ciò, si approfondirà il tema della dichiarazione volontaria di carattere non finanziario in relazione alla normativa

nazionale e al numero di DNF volontarie pubblicate sul sito istituzionale Consob. A seguire verranno analizzate le opportunità e i benefici nella rendicontazione della DNF per le PMI. Dalle indagini riportate si identificheranno anche gli ostacoli e le sfide che devono supportare le piccole medie imprese nell'adozione di pratiche sostenibili. A conclusione del capitolo si esaminerà un caso pratico, rappresentato dal Gruppo Iren, che verrà utilizzato come modello di confronto e studio per la rendicontazione di informazioni non finanziarie per una PMI. L'intento è fornire al lettore una guida in cui vengano presentate le diverse tipologie di informazioni che possono essere rendicontate in una piccola-media impresa, rispettando il dettato normativo D. Lgs. n. 254/2016. Si proporrà perciò uno schema costituito da cinque schede operative da poter utilizzare, o prenderne in parte come modello, per la rendicontazione di informazioni non finanziarie. Le schede operative possono essere rimodulate a seconda del campo di attività d'impresa e dalla dimensione della stessa. Per ogni scheda verrà riportata la tipologia di informazione ed i relativi dati da rendicontare; inoltre saranno indicati gli SDGs di riferimento, obiettivi fondamentali richiesti oggi anche alle PMI italiane per il raggiungimento dei target dell'Agenda 2030.

Nel terzo capitolo si considerano le principali aree di intervento del Dottore Commercialista in ambito di reporting non finanziario e di rendicontazione CR. Il professionista potrà assistere l'impresa nella rendicontazione di DNF obbligatorie o volontarie, nella redazione della Relazione sulla Gestione con riferimento a contenuti ambientali e sociali, nella redazione del bilancio sociale per le Imprese Sociali e per gli Enti di Interesse Pubblico definiti dalla legge, ed infine nella predisposizione di documenti e dichiarazioni di sostenibilità. Partendo dalle numerose opportunità lavorative per il professionista si andranno ad elencare le quattro aree di intervento strettamente legate alle tematiche CSR del Dottore Commercialista: attività professionali relative ai sindaci e agli amministratori, attività dei professionisti in qualità di attestatori e asseveratori di report CR (come compiti del revisore legale), attività quali consulenze nella predisposizione di report CR. Per quest'ultimo ruolo si andranno ad approfondire le diverse attività di supporto che può intraprendere il professionista anche nelle PMI le quali costituiscono il tessuto economico italiano, mentre per le precedenti attività si andrà ad analizzare la funzione del professionista in relazione alla normativa di riferimento. Negli ultimi paragrafi viene esaminata l'*assurance* dell'informativa non finanziaria secondo lo standard internazionale ISAE 3000.

Lo scopo del presente Documento è quello di individuare, alla luce della regolamentazione nazionale del 2016, le opportunità e i benefici della rendicontazione non finanziaria per le PMI e il ruolo di supporto del professionista nei diversi ambiti di attuazione della CSR. La CSR infatti rappresenta una dimensione di riferimento per valutare le nuove opportunità d'impresa e i rischi effettivi e potenziali sostenuti dalla stessa.

Capitolo 1

Quadro normativo nazionale e internazionale dell'informativa non finanziaria

La responsabilità sociale d'impresa è stata oggetto di numerosi dibattiti negli ultimi decenni a livello internazionale e nazionale. Il concetto riprende molteplici ambiti di studio come tutela dell'ambiente, corporate governance, attenzione al personale, marketing, così da essere trattata in numerosi dibattiti non necessariamente di stampo economico. Dall'evoluzione del concetto si evince una maggior attenzione verso una strategia sociale d'impresa che può tradursi in un vantaggio competitivo nel mercato in cui si opera. Oggi sembra ormai indispensabile adottare un modello di gestione d'impresa che miri al soddisfacimento di tutti gli stakeholders, integrando approcci sociali e ambientali in tutte le funzioni aziendali, mantenendo un equilibrio tra queste sfere. Ciò si ottiene grazie ad un passaggio da un'ottica basata sullo *shareholder value* a un *social value*, e comunicando il perseguimento di uno sviluppo sostenibile d'impresa alla platea di portatori d'interesse legati all'azienda. I documenti contabili forniscono informazioni di carattere finanziario utili agli stakeholders ma tuttavia non esaurienti per far percepire la sfera sociale d'impresa e gli investimenti sostenuti in buone pratiche di responsabilità sociale. L'importanza dell'informativa di carattere non finanziario è stata recepita a livello normativo solamente nell'ultimo decennio in Europa anche se numerose imprese già a partire dagli anni '80 iniziarono volontariamente a pubblicare documenti che dimostrassero una particolare attenzione a pratiche CSR (*corporate social responsibility*). Il primo passo operativo verso la divulgazione di informazioni non finanziarie si ha con la Direttiva 2003/51/CE¹, recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32². La cd. Direttiva di modernizzazione contabile prevede al Considerando 9 come *“le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società. Ciò è in linea anche con la raccomandazione*

¹ Direttiva 2003/51/CE Accounts Modernisation Directive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, attuata nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 – Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2007 n. 73

² Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660 83/349 91/674 relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società delle banche e degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società. Tuttavia, tenuto conto della natura evolutiva di questo aspetto dell'informativa finanziaria nonché dell'onere potenziale che incomberebbe ad imprese al di sotto di determinate dimensioni, gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario nell'ambito delle relazioni sulla gestione delle suddette imprese". Altresì è bene ricordare che il D. Lgs. 32/2007, modificando l'art. 2428 C.C. e l'art. 40 del D. Lgs. 127/91, sancisce che la relazione sulla gestione, sia di carattere individuale che consolidato, debba contenere "un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione [...]", "l'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale [...]". Gli interventi normativi tuttavia non impongono particolari obblighi in merito alla *Sustainability Disclosure* lasciando larga discrezionalità nella rendicontazione di informazioni sociali-ambientali e nella scelta di indicatori non-finanziari. Alcuni stati Europei (si citano alcuni Paesi come la Danimarca, Spagna e Francia) autonomamente regolamentarono la rendicontazione finanziaria anticipando quello che sarebbe stato oggetto della Direttiva Barnier 2014. Nei paragrafi successivi si andranno ad analizzare gli interventi normativi riguardanti la presente Direttiva Europea 2014/95/UE, il collegato D. Lgs. n. 254/2016 e i principali indicatori non finanziari nazionali ed internazionali.

La Direttiva 2014/95/UE e il D. Lgs. n. 254/2016

La Direttiva 2014/95/UE³ e il D. Lgs. N. 254/2016 rappresentano un primo importante traguardo del processo normativo generato da un'attenzione maggiore delle imprese nella condivisione di reporting CR. Secondo i dati rilevati in Co.Re.Di. e in GRI-SDD, il numero globale di *report corporate responsibility* è passato da quasi zero nel 1992 a oltre 10.000 nel 2017 in Co.Re.Di., e da 12 nel 1999 a oltre 7.000 nel 2016 in GRI-SDD⁴.

La Direttiva 2014/95/UE (di seguito semplicemente "Direttiva"), cd Direttiva Barnier dal suo promotore, sottolinea la necessità di maggior trasparenza nella divulgazione di informazioni non finanziarie fornite dalle imprese di ogni tipologia e di tutti gli Stati Membri. Con esplicito riferimento alla comunicazione della Commissione "Strategia rinnovata dell'Ue per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese", adottata il 25 ottobre 2011, e alla risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla "Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile" e sulla "Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un

³ Direttiva Parlamento e Consiglio Ue22 ottobre 2014 2014/95/Ue. Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni - Modifiche alla direttiva 2013/34/Ue. (Guue 15 novembre 2014 n. L 330).

⁴ Dati riportati da SOSTENIBILITÀ AZIENDALE E SVILUPPO PROFESSIONALE corporate governance e risk management, 31 luglio 2019, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva", il Parlamento Europeo ha riconosciuto valore a temi di giustizia sociale e protezione ambientale al fine di garantire e perseguire uno sviluppo sostenibile globale. Ciò può essere attuato grazie alla divulgazione di *non-financial disclosures*, in grado di fornire maggior trasparenza comunicativa in ragione del comportamento etico assunto dalle imprese verso i portatori di interesse. Si deve specificare che la letteratura, in merito al comportamento etico d'impresa, conferma quanto riportato dalla Direttiva: nella maggior parte delle pubblicazioni il comportamento etico si traduce in maggior trasparenza e consenso, che attribuiscono un certo valore all'azienda portando ad una migliore percezione della reputazione e dell'immagine aziendale. L'impresa etica genera benessere e ricchezza soddisfacendo le diverse esigenze rispondendone eticamente, e di conseguenza crea profitto⁵ (Vella, 2010). Soffermandoci sul contenuto, nella Direttiva si legge che *"Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività"*. La norma introduce l'obbligo della predisposizione di una dichiarazione non finanziaria (DNF) indicando a quali imprese ricade l'onere e quali temi devono essere necessariamente rendicontati. Tale dichiarazione deve contenere la descrizione del modello aziendale, i risultati ottenuti, gli indicatori di carattere non finanziario scelti. Non si indicano tuttavia quali standard debbano essere utilizzati per redigere le DNF, lasciando ampia scelta tra indicatori riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Le imprese che non applicano politiche in relazione ad aspetti sociali ed ambientali devono fornire una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta, lasciando anche in questo caso una certa discrezionalità nella spiegazione (*comply-or-explain principle*). Medesime disposizioni sono previste per la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Le informazioni di carattere non finanziario dovranno essere incluse nella relazione sulla gestione o in una relazione separata. La normativa elenca una serie di temi attinenti alla responsabilità sociale da comunicare agli stakeholders. Il considerando 7 mostra come i temi ambientali dovrebbero coprire *"informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico"*; con attinenza agli aspetti sociali e al personale la Direttiva richiede di riportare *"azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità"*. La Commissione Europea negli anni ha posto sempre più attenzione alle informazioni sulla sostenibilità, al

⁵ Vella M., "La rivista della cooperazione", *L'impresa moderna tra etica e profitto*, 2010, fascicolo 1, pp.18-21.

fine di individuarne i rischi e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. La Consultazione⁶ per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE definisce come le informazioni di carattere non finanziario chiare e confrontabili siano indispensabili per gli investitori i quali si basano su criteri di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento, poiché riconoscono una valutazione positiva della capacità delle imprese di creare valore nel lungo termine. Molte sono state le ricerche empiriche⁷ che mostrano come le imprese considerate ad "alta sostenibilità", che, ponendo enfasi sul monitoraggio e sulla misurazione di politiche sociali e ambientali, riescano a stabilire maggiormente un processo di coinvolgimento formale nel lungo periodo degli investitori attraverso la divulgazione di informazioni non finanziarie (Eccles R.G., Ioannou I., Serafeim G., 2012). Il D. Lgs. n. 254/2016⁸ (di seguito Decreto) recepisce la Direttiva 2014/95/UE, definendo così il passaggio dell'obbligatorietà anche in Italia della reportistica non finanziaria seppur, per ora, per talune società di grandi dimensioni. I soggetti obbligati alla DNF sono gli enti di interesse pubblico di cui all'art.16, c. 1, D. Lgs. n. 39/2010 (requisito soggettivo):

1. Società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'UE;
2. Banche;
3. Le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione.

L'obbligo si ha quando tali soggetti di grande dimensione raggiungono almeno 500 dipendenti occupati e con un totale stato patrimoniale attivo pari a 20.000.000 di euro, oppure i ricavi netti superiori a 40.000.000 di euro. Le disposizioni dell'art.4 del Decreto chiariscono come una DNF possa essere individuale o consolidata⁹. La DNF ricopre temi ambientali, sociali, relativi al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, con riferimento alle caratteristiche dell'impresa, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa. La DNF deve descrivere (requisito oggettivo):

1. Il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa, inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati dall'art. 6, c. 1,

⁶ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV – Ufficio IV Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Giugno 2016.

⁷ Ne è un esempio la ricerca portata a termine da Eccles R.G., Ioannou I., Serafeim G., 2012, "The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance", Working Paper 12-035, in *Harvard Business School*.

⁸ DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254. Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. (17G00002) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2017). Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2017.

⁹ La dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente e copre i temi di cui all'articolo 3, comma 1. Si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3.

lettera a, D. Lgs. N. 231/2001¹⁰ (quest'ultimo riferimento è presente solamente nella normativa italiana);

2. Le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
3. I principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

In merito al contenuto minimo, come si legge dal Decreto, la DNF deve riportare:

1. l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
2. le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
3. l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, let. c. del Decreto, o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
4. aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
5. rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatorie;
6. lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Le informazioni devono essere confrontate con gli esercizi precedenti. Devono essere specificati gli standard e i principi di rendicontazione o eventualmente esplicitare la scelta di una metodologia autonoma. Il Decreto non specifica quali standard di rendicontazione utilizzare, tuttavia si ricordi come lo stesso preveda la Direttiva 95/2014/UE ma con riferimenti ai principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, Global Compact, EMAS, gli orientamenti dell'Ocse, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative.

La DNF può essere contenuta nella Relazione sulla gestione o in una dichiarazione separata. Se viene presentata la dichiarazione di carattere non finanziario nella Relazione sulla gestione si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del C.C., all'art. 41 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 136, e di cui all'art. 94, al comma 1-bis, del D. Lgs. n. 209/2005, limitatamente all'analisi delle informazioni non finanziarie (questi ultimi con riferimento alle imprese di assicurazione e finanziarie). Il primo riferimento, così come anticipato precedentemente, stabilisce come la Relazione debba descrivere i principali rischi e incertezze cui la società è esposta, analizzando l'operato d'azienda anche attraverso indicatori non finanziari pertinenti

¹⁰ L'organo dirigente se ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'ente non risponde del reato.

all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'obbligo di redazione viene meno per gli enti di interesse pubblico e le eventuali società figlie nel caso in cui siano ricompresi nella DNF consolidata redatta da un'altra società madre o da una società madre europea. L'esonero si ha inoltre per le società madri di un gruppo, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico, siano anche società figlie incluse nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta da una società madre soggetta ai medesimi obblighi o da una società madre europea che rediga tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

Il soggetto che effettua la revisione del bilancio dovrà anche verificare la DNF. Lo stesso soggetto dovrà con apposita relazione distinta attestare la conformità delle informazioni richieste dal Decreto.

I soggetti che non rientrano nell'art. 2 del Decreto possono redigere su base volontaria la dichiarazione non finanziaria individuale o consolidata: queste devono essere redatte in conformità dell'art. 3 e 4, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto. In questo caso inoltre è possibile derogare alle disposizioni sull'attività di controllo di cui all'art. 3 c. 10, e si può comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legislativo purché:

a) la dichiarazione indichi, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa all'attività di controllo;

b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

- 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;
- 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
- 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

Gli articoli successivi del presente Decreto definiscono il regime sanzionatorio, il ruolo della Autorità Consob (a seguire più dettagliatamente descritto), della Banca d'Italia, e dell'IVASS.

Gli standard di riferimento internazionali

Si ritiene utile prevedere il ricorso a differenti standard di rendicontazione riconosciuti a livello internazionale, così come riportato dalla stessa Direttiva 95/2014/UE, inclusi quelli elencati nella stessa: lo standard deve essere esplicitato al fine di una maggior trasparenza verso gli investitori, e può essere nazionale, unionale o internazionale. Nel D. Lgs 254/2016 si estende la possibilità di una metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione. Per "autonoma" il Decreto 254/2016 stabilisce una metodologia di rendicontazione che fornisca una *"chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti*

interventuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione¹¹”, nonché “l’insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014¹²”. Gli standard definiti autonomamente implicano anche un’opportuna scelta degli indicatori della valutazione delle attività aziendali. Tuttavia, sarebbe auspicabile, l’utilizzo di standard nazionali o internazionali per poter comparare i risultati e confrontare le performance di diverse aziende che redigono la DNF. Un numero elevato di Dichiarazioni di carattere non finanziario a livello nazionale utilizza le linee guida o gli standard per la rendicontazione di sostenibilità definiti dal Global Reporting Initiative (GRI)¹³. La Direttiva, come già anticipato, propone diversi standard di riferimento da poter adottare, lasciando piena libertà di scelta. Nei paragrafi successivi si propone una disamina delle principali linee guida e principi a cui ci si può avvalere per una metodologia di rendicontazione non finanziaria.

La norma ISO 26000

La norma ISO 26000¹⁴ è una norma tecnica internazionale sulla Responsabilità Sociale pubblicata dalla International Organization for Standardization il primo novembre 2010. Non si tratta di uno standard certificabile ma di un modello di supporto volto a guidare l’organizzazione ad un atteggiamento sostenibile e responsabile. La norma ha visto il coinvolgimento volontario di 91 Paesi e 40 organizzazioni internazionali.

I principi dell’ONU hanno ispirato lo sviluppo dell’ISO in questione¹⁵: lo Standard propone linee guida, indicazioni e suggerimenti per attuare una CSR in tutti i tipi di organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, private e pubbliche, per i Paesi avanzati ed emergenti. L’ISO 26000 prevede un’adesione volontaria ed è il prodotto di un lungo lavoro portato avanti in 5 anni dall’ISO/TMB/WG *Social responsibility*. La CSR deve essere compresa nelle politiche sociali, nei processi aziendali, negli obiettivi strategici. La norma ISO è suddivisa in 7 capitoli e presenta i principi CSR attraverso un modello:

¹¹ Cfr. Art. 3, c.4 D. Lgs. n. 254/2016.

¹² Cfr. Art. 1, co. 1, let. g D. Lgs. n. 254/2016.

¹³ I dati sono riportati in modo specifico e dettagliato dall’Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione non Finanziaria ex D. Lgs. 254/2016 1° Report (ottobre 2018). Il Documento specifica che il 90% delle long-standing reporter utilizzava già il GRI nei documenti volontari relativi all’esercizio 2016. Deloitte. I dati saranno confermati successivamente dall’Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione non Finanziaria ex D. Lgs. 254/2016 2° Report (ottobre 2019.) Deloitte. Alle stesse conclusioni è giunto Osservatorio DNF - Osservatorio delle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) e delle Pratiche Sostenibili” nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena e il CSR Manager Network.

¹⁴ EN ISO 26000:2020 Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010)

¹⁵ Le linee guida ISO 26000 sono state richiamate anche nel Piano d’azione nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa 2012-2014.

1. Responsabilità: qualsiasi organizzazione deve assumersi la responsabilità circa i propri comportamenti verso gli stakeholders. Si tratta del principio inerente alla responsabilità “del render conto” o *accountability*. Le organizzazioni devono attivarsi ad un controllo e monitoraggio del rispetto di tali principi.
2. Trasparenza: l'organizzazione deve essere trasparente in tutte le attività, politiche e azioni nei confronti della società e dell'ambiente attraverso dichiarazioni che attestino il profilo etico. Trasparenza che si traduce anche nel rispetto degli stessi stakeholders.
3. Etica (o comportamento etico): l'organizzazione deve comportarsi in modo etico, cioè orientandosi a valori di legalità ed equità. L'etica è un comportamento che trascende dalle regole imposte dalle normative ma riguarda la correttezza dell'impresa nel rispetto di se stessa e di tutti i portatori di interesse¹⁶.
4. Rispetto delle norme nazionali e internazionali: il seguente punto definisce il rispetto al principio della legalità.
5. Rispetto dei diritti umani: le organizzazioni devono rispettare le norme di comportamento in considerazione dei diritti umani (l'organizzazione deve condurre un ruolo attivo nella promozione dell'uguaglianza sociale, lotta contro le discriminazioni, contrastare il lavoro obbligatorio e forzato, etc).

Tali principi sono paralleli a quelli definiti dal patto mondiale GLOBAL COMPACT, così come approfondito nel seguente paragrafo.

Il patto mondiale GLOBAL COMPACT

Il patto mondiale delle Nazioni Unite GLOBAL COMPACT¹⁷ è un'iniziativa strategica di cittadinanza attiva. Il Patto viene direttamente nominato dalla Direttiva 95/2014/UE. Il Patto è stato firmato nel 1999, presso il World Economic Forum di Davos con lo scopo di affrontare gli aspetti più critici della globalizzazione, dei diritti umani, del lavoro, della tutela dell'ambiente e della lotta alla corruzione.

Dal 2000 hanno aderito oltre 18.000 aziende provenienti da 160 paesi nel mondo.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è un'iniziativa volontaria di adesione a un insieme di principi che promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo. Inoltre le organizzazioni si impegnano a diffondere il concetto di sostenibilità grazie a una cooperazione internazionale in una prospettiva multi-stakeholder. Operativamente si tratta di un network di organizzazioni ed enti uniti dall'obiettivo di diffondere una cultura di cittadinanza attiva. Il fine del Patto Globale è quello di coordinare le imprese in una visione strategica di lungo periodo orientata alla RSI, all'innovazione e all'*accountability*. Il Global Compact richiede alle aziende e alle organizzazioni di applicare un insieme di principi fondamentali relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione, derivati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO, dalla Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

¹⁶ Vella M., “L'impresa moderna tra etica e profitto” in Rivista della cooperazione, n.1/2010, (pubblicazione su rivista).53)

¹⁷ <https://www.unglobalcompact.org/>

I primi due principi riguardano il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese a cui è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani. I quattro principi successivi sostengono la libertà di associazione dei lavoratori, il riconoscimento della contrattazione collettiva, eliminazione del lavoro forzato obbligatorio e minorile, nonché di ogni forma di discriminazione. Il principio numero VII e i due successivi, richiedono alle imprese di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali e promozione di una responsabilità ambientale. Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluso l'estorsione e le tangenti (principio X).

In Italia è nata la Fondazione Global Compact Network Italia¹⁸ (GCNI) con lo scopo di contribuire allo sviluppo del Patto Mondiale Global Compact delle Nazioni Unite¹⁹. Il Network, in coerenza con i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), si riconosce come interlocutore istituzionale verso le imprese che si adoperano nella sostenibilità aziendale, promuovere la responsabilità, la correttezza e la trasparenza nella comunicazione e rendicontazione delle imprese, favorire la partnership per uno sviluppo sostenibile, sociale ed economico. Il Network italiano opera nell'ambito di un Memorandum of Understanding sottoscritto con il Global Compact Office di New York.

Guiding principles on business and human rights

Nel 2011 il Consiglio dell'ONU per i diritti umani ha pubblicato i “Principi Guida su imprese e diritti umani²⁰” (*UN Guiding Principles on business & human rights*) attraverso cui si mette a disposizione alle imprese e agli Stati uno standard internazionale cui riferirsi nella gestione del rischio inerente alle conseguenze negative sui diritti umani legate all'attività imprenditoriale²¹. Le imprese in particolare hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani e di agire tempestivamente nel caso in cui la propria attività ne pregiudichi in qualche modo il godimento (*corporate responsibility to respect*, Principio generale II); da ricordare anche il Principio generale III dei Principi Guida *right to effective remedy* per cui è necessario assicurare alle vittime degli abusi imprenditoriali l'accesso ad efficaci rimedi. Anche in questo caso si tratta di uno standard internazionale volontario riportato dalla Direttiva 95/2014/UE.

¹⁸ <https://www.globalcompactnetwork.org/it/>

¹⁹ Secondo il report 2019 pubblicato dall'Osservatorio italiano DNF e delle Pratiche Sostenibili il 6% delle DNF italiane analizzate, nel 2018, in leggero calo rispetto al 2017, ha utilizzato un approccio metodologico misto, facendo riferimento anche alle Linee Guida CE 2017/C215/01, ai principi guida dell'International IR Framework, o alle Linee Guida dell'UN Global Compact.

²⁰ Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, A/HRC/17/31, 21/03/2011. Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie

²¹ Il 15.12.2016 è stato presentato il Piano di Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani 2016-2021. Il Piano è stato presentato Forum delle Nazioni Unite su Imprese e i Diritti Umani IV edizione, Ginevra 2017. L'Università Sant'Anna Pisa ha realizzato uno studio su “Imprese e Diritti Umani in Italia”, per verificare la rispondenza del quadro normativo italiano rispetto ai nuovi standard internazionali (con riferimento ai Principi Guida), e per suggerire modifiche eventuali al Piano d'Azione Nazionale.

Questi principi guida si applicano a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, settore, ubicazione, proprietà e struttura. I principi dovrebbero essere intesi in termini di miglioramento delle pratiche in materia di business e diritti umani in modo da ottenere risultati tangibili contribuendo così anche a una globalizzazione sostenibile. Tali principi guida dovrebbero essere attuati in base alle esigenze degli individui e della comunità che possono essere a maggior rischio di vulnerabilità. La responsabilità di rispettare i diritti umani è uno standard globale di condotta per tutte le imprese ovunque operino (esiste indipendentemente dalle capacità e dalla volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani). I risultati di un sondaggio condotto dal Gruppo di Lavoro su Imprese e Diritti Umani nel 2012 indicano che la maggior parte dei governi sono ancora nella fase embrionale nell'elaborazione di una strategia per dare attuazione ai Principi Guida qui riportati.

La responsabilità delle imprese si riferisce a tutti quei diritti riconosciuti a livello internazionale, compresi quelli espressi nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e nei principi relativi ai diritti fondamentali stabiliti nella International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Questi sono i parametri di riferimento rispetto ai quali gli attori sociali valutano l'impatto della tutela dei diritti umani delle imprese. A seconda delle circostanze, le imprese potrebbero dover prendere in considerazione standard aggiuntivi. Ad esempio, le imprese dovrebbero rispettare i diritti umani di individui appartenenti a gruppi o popolazioni specifiche che richiedono particolare attenzione, qualora l'operato delle organizzazioni possa avere impatti negativi sui diritti umani. A questo proposito, le Nazioni Unite hanno ulteriormente elaborato principi guida sui diritti delle popolazioni indigene, minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, lavoro minorile, persone con disabilità, lavoratori migranti e le loro famiglie. Inoltre, in situazioni di conflitto armato, le imprese dovrebbero rispettare le norme del diritto umanitario internazionale.

Nel prossimo paragrafo si analizza uno standard comunitario.

Lo standard di riferimento unionale: il Sistema di ecogestione e audit EMAS

Il Sistema EMAS nasce con il Regolamento n. 1836/93, poi sostituito nel 2001 con il Regolamento Comunitario EMAS²² per supportare le imprese europee nella riduzione dell'impatto ambientale. L'Eco Management and Audit Scheme – EMAS è uno schema inerente all'applicazione di politiche ambientali da parte delle organizzazioni; esso si basa su due principi: la volontarietà a cui possono aderire le imprese e le organizzazioni, pubbliche e private, con sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori, per potenziare la propria efficienza ambientale; il secondo è dato dalla garanzia poiché tale riconoscimento ufficiale avviene solo per quelle imprese ed organizzazioni che dimostrino di perseguire obiettivi di miglioramento e trasparenza delle informazioni ambientali. Le certificazioni attestano come l'impresa adotti un sistema di gestione che ricomprende le politiche ambientali nelle attività d'azienda sostenibili. EMAS può conferire certificazioni

²² Successivamente dal Regolamento 1221/2009/CE.

non solo per l'intera organizzazione, ma anche ad una funzione di questa, una divisione, un sito. La registrazione EMAS è rilasciata da un Organismo pubblico presente in ogni Stato membro: in Italia l'Organismo competente è il Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, supportati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Il regolamento EMAS, oltre a prevedere i requisiti ISO 14001²³, richiede la predisposizione di una Dichiarazione Ambientale (DA) annuale pubblica, che definisce un piano di procedure per prevenire gli impatti ambientali, gli obiettivi prefissati, i risultati conseguiti, possibili scostamenti rispetto le previsioni, eventuali modifiche. La Dichiarazione Ambientale deve contenere la descrizione dell'attività e delle politiche del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), degli impatti ambientali dell'ente, degli obiettivi, dei risultati conseguiti. La Dichiarazione deve riportare gli indicatori utilizzati in merito all'efficienza energetica, rifiuti, emissioni, biodiversità. Infine si dovrà riportare la normativa ambientale applicabile e il rispetto di questa. Prima di poter redigere la DA l'organizzazione deve valutare gli impatti ambientali delle attività svolte e creare un SGA efficace (specificando le responsabilità, mezzi, procedure operative, formazione, monitoraggio e controllo, sistemi di comunicazione).

Il sistema EMAS contribuisce ad una maggior efficienza per le procedure organizzative ambientali, riduzione costi per l'utilizzo di "tecnologie più pulite", maggior motivazione del personale, maggior controllo sulle politiche ambientali, conoscenza e rispetto della normativa in materia ambientale, maggior garanzia per l'accesso al credito. Per la registrazione, l'ente presenta istanza al Comitato, che valuta grazie all'aiuto di ISPRA e ARPA, eventuali violazioni o carenze della Dichiarazione. Se il Comitato emette parere favorevole l'organizzazione viene iscritta nel registro EMAS. Annualmente vengono effettuati controlli per verificare la permanenza di iscrizione nel registro; l'organizzazione deve inviare ogni anno la DA aggiornata al Comitato.

Le organizzazioni che partecipano a EMAS devono impegnarsi a perseguire tre obiettivi:

1. Efficienza: impegnarsi ad un miglioramento continuo e rispetto delle normative in materia ambientale.
2. Trasparenza: rendere pubblica la dichiarazione ambientale a tutti gli stakeholders, ed intrattenere un dialogo con questi.
3. Credibilità: seguire le procedure precedentemente descritte per accreditarsi all'Organismo competente.

Gli standard di riferimento nazionali

L'articolo 2428²⁴ C.C. prescrive uno dei documenti più importanti ai fini del presente elaborato. La Relazione sulla Gestione deve riportare un'analisi della situazione societaria

²³ L'integrazione del sistema di gestione ambientale della ISO 14001 nella struttura di EMAS, permette alle organizzazioni di passare dalla ISO 14001 a EMAS. I requisiti ISO 14001 sono: definizione di un piano inerente alle politiche ambientali (plan), fase di implementazione (do), verifica delle procedure definite dal piano (check), riesame e modifiche (act).

²⁴ Decreto Legislativo numero 127 del 1991, in attuazione della IV direttiva 78/660/CEE e della VII direttiva 83/349/CEE, la relazione degli amministratori venne scomposta nella la nota integrativa e la relazione sulla

contenente anche indicatori non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Anche nel testo normativo precedente si richiedevano informazioni di carattere non finanziario inerenti alla gestione e alla strategia dell'impresa. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. La Relazione, inoltre, deve riportare una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta: l'ampiezza della portata normativa (per cui non si definisce con precisione a quali rischi riferirsi) fa sì che si possano far rientrare in questo concetto i rischi ambientali legati all'emissione di rifiuti, rischio d'inquinamento, rischi sulla sicurezza sul lavoro, rischi inerenti all'organizzazione delle risorse umane e del personale. Assume così una certa rilevanza anche la rappresentazione di indicatori non finanziari ritenuti fattori chiave per la gestione e strategia d'azienda.

Il D. Lgs. n.254/2016 rimette alle imprese la scelta dello standard di rendicontazione in base all'attività svolta, alle necessità d'impresa e alla comparabilità. Il legislatore non sancisce lo standard da seguire, ne riporta riferimenti espliciti a determinati standard come la Direttiva 95/2014/UE. La norma richiede che siano seguiti standard di rendicontazione e linee guida²⁵ emanati da autorevoli organismi nazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata. A dire il vero il legislatore italiano consente una scelta più ampia, permettendo una metodologia autonoma definita a sua volta da un insieme composito²⁶, costituito da uno o più standard di rendicontazione, e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati (fornendo una chiara ed articolata descrizione della scelta e delineando le ragioni della stessa). Al fine di una maggiore trasparenza è obbligatorio definire lo standard, ed eventualmente indicare la motivazione di una variazione nella metodologia di rendicontazione rispetto l'anno precedente, così come già anticipato.

Gli indicatori di prestazione richiesti sono quelli definiti dalla metodologia di rendicontazione adottata. Tali indicatori devono essere coerenti con le politiche praticate dall'impresa, in modo da valutarne i risultati prodotti²⁷.

In Italia sono state pubblicate linee guida programmate da Enti, Fondazioni, Associazioni di cui si analizza una parte di seguito.

Documenti informativi CNDCEC e ruolo della Consob

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili evidenziò le prime conclusioni riguardo le informazioni di carattere non finanziario negli anni seguendo lo sviluppo normativo della Relazione sulla Gestione. Il Documento 2009 "La relazione sulla

gestione. Successive modifiche al contenuto si avranno con il decreto legislativo 394/2003 e Il D. Lgs. 32/2007.

²⁵ Cfr. Art. 1 lettera f) D. Lgs. 254/2016

²⁶ Cfr. Art. 1 lettera g) D. Lgs. 254/2016

²⁷ Cfr. Art 3 comma 1 lettera b. D. Lgs 254/2016

Gestione. Art. 2428 C.C.²⁸, dava già una prima definizione di indicatori non finanziari da utilizzare, più precisamente quando gli indicatori finanziari non sono in grado di indicare con chiarezza la situazione della società e l'andamento della gestione: per indicatori non finanziari, scelti in base all'entità e alla complessità aziendale, si intendono i dati quantitativi in grado di illustrare i fattori che influenzano la situazione aziendale. Nella formulazione di tali indicatori, si deve tenere in considerazione il posizionamento sul mercato, la *customer satisfaction*, l'efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi, l'innovazione; queste variabili talvolta anticipano una possibile evoluzione dei risultati economico-finanziari rispetto agli indicatori di tipo contabile.

Nel secondo Documento pubblicato nel medesimo anno il CNDCEC analizza la Relazione sulla Gestione soffermandosi sulla informativa sull'ambiente e personale²⁹. Il presente documento fornisce ulteriori analisi circa la necessità di distinguere le informazioni relative all'ambiente e al personale obbligatorie e facoltative. In base alla significatività e alla rilevanza tali informazioni possono essere obbligatorie o facoltative: le prime devono essere riportate obbligatoriamente al verificarsi di determinati eventi (ad esempio infortunio sul lavoro o danni causati all'ambiente), le seconde se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione e gestione aziendale o per ragioni di politica sociale e responsabilità d'impresa (possessiono di certificazioni, investimenti ambientali o sul personale, etc.).

Con l'emanazione del D. Lgs. 254/2016, il CNDCEC pubblica un Documento³⁰ sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo in base alla Direttiva 2014/95/UE. Il Documento si sofferma nella prima parte nella descrizione del modello di impresa previsto dalla Direttiva, attraverso due approcci previsti da due standard internazionali sul tema dell'informativa non finanziaria, l'International Integrated Reporting (IR) e Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI). Maggiore attenzione però si deve porre nella seconda parte (tema che verrà trattato maggiormente nella seconda sezione del presente elaborato): il Documento sottolinea l'importanza anche per le PMI dell'opportunità di introdurre le informazioni non finanziarie per un miglioramento dei processi di *social accounting*. Il CNDCEC non definisce in maniera puntuale gli indicatori specifici opportuni per una *sustainability disclosure* delle PMI, ma illustra l'eterogeneità dei KPI necessari: ambientali, sociali, relativi al personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva. La terza parte del Documento analizza il ruolo del professionista con riferimento ai fenomeni CSR. Molteplici sono le aree d'intervento e le opportunità per un professionista: dagli aspetti di gestione-strategici, di governance, organizzativi e operativi, finanziari, di controllo, di social reporting e comunicazione.

Successivamente nel 2018 il CNDCEC pubblica un Documento³¹ sulla rilevanza (e materialità) della *disclosure* non finanziaria. Il Documento si sofferma sul concetto di

²⁸ La Relazione sulla Gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 32/2007

²⁹ La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007 informativa sull'ambiente e sul personale. Marzo 2009. CNDCEC.

³⁰ Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti. Giugno 2016.

³¹ Definizioni e criticità anche ai fini della compliance alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, sulla rendicontazione non finanziaria. Marzo 2018. CNDCEC.

rilevanza e materialità, confrontando i concetti sia a livello normativo sia tecnico-interpretativo nella Direttiva 2014/95/UE e D. Lgs. 254/2016.

La Consob³² è l'autorità che disciplina con regolamento, sentite Banca d'Italia e IVASS:

- a) le modalità di trasmissione della DNF da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del Decreto, ovvero i soggetti obbligati alla presentazione e coloro che pubblicano volontariamente la Dichiarazione;
- b) le modalità e i termini per il controllo effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario;
- c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori;
- d) in caso di dichiarazione incompleta o non conforme la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento.

Il 21 luglio 2017 la Consob pubblica il Documento di consultazione in merito alle disposizioni attuative del Decreto Legislativo 2016, n.254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. La trasmissione diretta alla Consob della DNF differisce a seconda che la società che redige la dichiarazione sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Nel primo caso, l'articolo 65-septies del regolamento emittenti³³ prevede esplicitamente al comma 3 che le informazioni trasmesse dagli emittenti di valori mobiliari quotati mediante collegamento con i meccanismi di stoccaggio autorizzato si intendano trasmesse anche alla Consob. Pertanto per gli emittenti quotati e per le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante la trasmissione DNF avviene con il meccanismo dello stoccaggio autorizzato; per le altre società è sufficiente il deposito nel Registro delle Imprese. La Consob, una volta ricevute le dichiarazioni non finanziarie, pubblica annualmente sul proprio sito un elenco dei soggetti che le hanno redatte. Le società non quotate né diffuse dovranno provvedere alla pubblicazione della DNF sul proprio sito internet, nella apposita sezione "sostenibilità", considerato uno strumento di più facile accesso per gli investitori e tutti gli stakeholders interessati al reporting. La Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

A questo punto è bene specificare che l'art. 5 comma 2 preveda che la Relazione sulla Gestione possa contenere la DNF, *oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate* (così come consigliato anche dal Documento di Consultazione Consob 2017). Tuttavia la Consob ritiene opportuno che tale metodo sia utilizzato nella misura in cui consenta di realizzare gli obiettivi di economicità per una maggiore fruibilità delle informazioni. È da escludere tale tecnica di rimando se limita il contenuto della DNF, tale

³² Cfr. art. 9 D. Lgs. 254/2016.

³³ Regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 Aggiornato con le modifiche apportate dalle delibere n. 21623 e n. 21625 del 10 dicembre 2020 e n. 21639 del 15 dicembre 2020. In vigore dal 1° gennaio 2021.

da non permettere la comprensione della metodologia utilizzata, i rischi e i temi non finanziari considerati rilevanti.

Standard di rendicontazione sociale e ambientale del GRI

Il sistema standard del *Global Reporting Initiative GRI* rappresenta lo standard di rendicontazione sociale e ambientale più utilizzato a livello nazionale ed internazionale per la sua completezza e per lo stile operativo. GRI è un'organizzazione internazionale no profit precursore del report di sostenibilità, fondata a Boston nel 1997. Pubblicò le prime linee guida nel 1999; tuttavia la linea guida GRI G4 del 2013 si diffuse maggiormente tra le imprese, aggiornate nel 2018, denominate GRI *sustainability reporting standards*. Gli standard GRI creano un linguaggio comune per le organizzazioni, grandi o piccole, private o pubbliche, per comunicare gli impatti (economici, ambientali, sociali) sulla sostenibilità in modo coerente e credibile. Ciò migliora la comparabilità globale e consente alle organizzazioni di essere trasparenti e responsabili. Gli stakeholders interni ed esterni, così, maggiormente consapevoli delle politiche sociali-ambientali, assumeranno decisioni basandosi anche sui risultati sostenibili.

I nuovi standard, maggiormente conosciuti, sono il GRI 101 (*foundation*), GRI 102 (*general disclosure*) e GRI 103 (*management approach*), i quali rappresentano principi generali ed universali e 3 serie di standard specifici inerenti ai pilastri della sostenibilità, i GRI 200 (*economic standard*), i GRI 300 (*environmental standard*) ed i GRI 400 (*social standard*). Per quanto riguarda la SERIE 100 il GRI 101 comprende i requisiti per la redazione di un report di sostenibilità redatto in conformità ai GRI Standards e descrive in che modo utilizzarli. Il GRI 102 è utilizzato per fornire informazioni su un'organizzazione e sulle proprie pratiche di reporting di sostenibilità. Il GRI 103 è utilizzato per fornire informazioni su come un'organizzazione gestisca temi materiale. Le serie 200, 300 e 400 comprendono numerosi standard specifici. Questi sono utilizzati per rendicontare informazioni sugli impatti di un'organizzazione inerenti a temi economici, ambientali e sociali. Il reporting di sostenibilità basato sui GRI Standards dovrebbe fornire una rappresentazione ragionevole ed equilibrata dei contributi positivi e negativi dell'organizzazione in merito al perseguimento di uno sviluppo sostenibile.

Se un'organizzazione intende elaborare il report in conformità ai GRI Standards (opzione Core, livello minimo di informazioni che permettono di comprendere la natura dell'organizzazione, o Comprehensive, a cui si aggiungono ulteriori informazioni in merito alla strategia, impatti e temi materiali), deve comunicarlo nel report stesso insieme a numerose altre informative del GRI 102 (Informativa generale).

I GRI Standards sono interconnessi tra loro e modulari, sviluppati per essere utilizzati insieme per aiutare un'organizzazione a redigere un report basato sui principi di rendicontazione e incentrato sui temi materiali. La nuova versione differenzia gli obblighi di rendicontazione, dalle raccomandazioni e le indicazioni. Il report redatto in conformità ai GRI Standards può essere prodotto come report autonomo e dovrà includere un indice dei contenuti GRI. Un'organizzazione può anche utilizzare specifici GRI Standards, o parte del loro contenuto, per rendicontare informazioni specifiche riportando l'informazione nel report; l'impresa può così utilizzare l'etichetta GRI CONFORME per indicare quelle informazioni a cui si applicano i GRI Standards per singoli aspetti specifici.

I GRI Standards sono riportati nel Considerando 9 della direttiva 2014/95/UE come riferimento esemplificativo di standard di rendicontazione utilizzabili. Il GRI permette una certa flessibilità nella scelta di cosa comunicare e permette di includere nella DNF anche temi che rivestono meno importanza purché vi sia una descrizione chiara ed il perché vengono definiti. Il Global Reporting Initiative propone come modalità di rappresentazione dei temi materiali, la matrice di materialità, cioè la rappresentazione grafica dei temi materiali prioritari per l'attività.

L'Osservatorio DNF 2019 (Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena e il CSR Manager Network)³⁴, illustra come la totalità delle aziende (per l'anno 2018) analizzate utilizzino lo standard di rendicontazione definito dal Global Reporting Initiative (poche aziende scelgono un approccio misto). Emerge inoltre come il 50% delle aziende scelga la matrice di materialità per evidenziare le priorità aziendali e compararle con le aspettative degli stakeholders.




Figura 1- Panoramica sui GRI Standard.
Fonte www.globalreporting.org/standards

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è definito come lo sviluppo che soddisfa i bisogni odierni senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni; lo sviluppo sostenibile ha tre dimensioni: crescita economica, l'inclusione sociale e tutela

³⁴ Anche per l'Osservatorio DNF Deloitte il 100% delle società del campione utilizzano le linee guida GRI (nel 2018 e 2017)

dell'ambiente: questa è la definizione riportata dalle Nazioni Unite³⁵ con riferimento all'Agenda 2030. La concezione moderna di sviluppo sostenibile risale convenzionalmente al Rapporto Brundtland del 1987, per cui *“ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali sono in via di deterioramento, così come l'ambiente non può essere protetto se la crescita non considera l'importanza anche economica del fattore ambientale. [...] lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”*³⁶. In seguito il concetto di sviluppo sostenibile si è ampliato includendo anche lo sviluppo economico e il progresso sociale oltre lo sviluppo ambientale.

Il concetto si afferma con la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo e lo strumento di attuazione locale denominato Agenda 21, elaborati in seguito alla prima Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro 1992. La Dichiarazione trova le sue radici nella Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano 1972, dove venne approvata la Dichiarazione di Stoccolma costituita da 26 principi, tra i quali la libertà, l'uguaglianza, il diritto ad adeguate condizioni di vita, protezione delle risorse naturali opportunamente razionalizzate per il beneficio delle generazioni future. In particolare nella Dichiarazione di Rio gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile; i requisiti indispensabili allo sviluppo sostenibile, definiti dai 27 principi della Dichiarazione, sono (se ne riportano alcuni) l'eliminazione della povertà, promozione di un sistema economico internazionale, protezione ambientale, ripudio della guerra. Pertanto lo sviluppo economico deve svilupparsi compatibilmente con quello ambientale e sociale.

In seguito con il Vertice Mondiale sullo Sviluppo sostenibile (WSSD) di Johannesburg³⁷ organizzato dalle Nazioni Unite nel 2002 viene prodotta la Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile in cui emerge il significato basato su tre fondamentali pilastri della sostenibilità ambientale (tutela dell'ambiente), economica (crescita produttiva delle risorse), sociale (difesa dei diritti umani, sradicamento della povertà, attenzione ai Paesi in via di sviluppo e tutela della salute).

Tuttavia solamente dal 2000 si parla di obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 20 settembre del 2000, 189 Capi di Stato hanno sottoscritto la *United Nations Millennium Declaration*³⁸ (obiettivi di sviluppo del millennio) in cui vengono delineati 8 obiettivi del millennio da raggiungere entro il 2015 (*Millennium Development Goals*): eliminare la povertà estrema e la fame, assicurare l'istruzione primaria universale, promuovere l'uguaglianza di genere e l'autonomia delle donne, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie, assicurare la sostenibilità ambientale, sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo. Questi obiettivi hanno assunto una certa rilevanza a livello globale favorendo la relazione internazionale. Perciò si fissò una

³⁵ Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Dipartimento per la Pubblica Informazione Nazioni Unite

³⁶ Presidentessa GRO HARLEM BRUNDTLAND, Conferenza Tokyo ONU 1987 Commissione Mondiale sull'Ambiente e sullo Sviluppo.

³⁷ VERTICE MONDIALE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE (Johannesburg 24 agosto – 4 settembre 2002) DICHIARAZIONE DI JOHANNESBURG SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE

³⁸ United Nations Millennium Declaration General Assembly resolution 55/2 of 8 September 2000

scadenza temporale per permettere una continua verifica dei progressi, la loro misurazione e raggiungimento di questi.



Figura 2-Obiettivi di sviluppo del millennio. Fonte: Ministero della salute

Gli obiettivi successivi sono stati definiti nel 2015 dall'ONU. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile³⁹ è un programma d'azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei Paesi membri dell'ONU (193 Paesi). Gli Obiettivi per lo Sviluppo dell'Agenda 2030 rappresentano una continuazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio che li hanno preceduti; come i precedenti sono obiettivi comuni che riguardano tutti i Paesi e individui coinvolti nel progetto. Successivamente si analizzano gli obiettivi e principi di sviluppo sostenibile Agenda 2030. Raggiungere gli obiettivi richiede l'inclusione dell'Agenda negli sforzi per la ripresa economica e per la ricostruzione dell'economia globale.

Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile SDG

L'Agenda⁴⁰ 2030 prevede 17 Obiettivi⁴¹ per lo Sviluppo Sostenibile, o *Sustainable Development Goals* (SDGs), per un programma d'azione con un totale di 169 target. Il raggiungimento di tali obiettivi è fissato per il 2030. Il piano d'azione individua 5 aree di intervento le quali si prefiggono diversi obiettivi legati ad uno o più SDGs. I 17 SDGs, e i relativi 169 target, possono rappresentare un framework di riferimento per integrare le pratiche di sostenibilità all'interno delle strategie di medio e lungo termine aziendali.

³⁹ Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015. Assemblea Generale ONU. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

⁴⁰ <https://unric.org/it/agenda-2030/>

⁴¹ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS May 2020 GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS. ONU.



Figura 3 - Sustainable Development Goals SDGs. Fonte www.agenziacoesione.gov.it

Tutti i Paesi devono definire una strategia nazionale di sviluppo sostenibile per il raggiungimento di tali obiettivi, comunicando i risultati grazie a un processo coordinato dall'ONU attraverso i *High-level Political Forum (HLPF)*, i quali prevedono la valutazione dei progressi, risultati e sfide. Ogni anno viene svolto un dibattito sull'attuazione dell'Agenda 2030 in presenza di tutti i capi di Stato. Tutti gli stati membri dell'Unione Europea si impegnano al raggiungimento degli obiettivi e alla cooperazione tra gli stati. In Italia è stata istituita la Cabina di regia Benessere Italia, un organo della Presidenza del Consiglio il cui compito è quello di coordinare, monitorare, misurare e migliorare le politiche di tutti i Ministeri a favore del benessere dei cittadini. La cabina di regia pone al centro la persona e lo sviluppo della persona umana, e a seguire temi quali rigenerazione equo sostenibile dei territori, mobilità e coesione territoriale, transizione energetica, qualità della vita, economia circolare. Ogni anno l'ASVIS, Alleanza Italiana per lo sviluppo Sostenibile, fondata nel 2016, promuove la diffusione degli obiettivi e redige annualmente lo stato di avanzamento dell'Italia rispetto i SDGs⁴².

I SDGs non sono direttamente uno strumento di rendicontazione. Tuttavia gli indicatori di sostenibilità sono considerati un metodo per guidare uno sviluppo sostenibile delle imprese nel lungo periodo.

Il 2 ottobre 2017 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)⁴³. Nella Strategia vengono descritti i Vettori di Sostenibilità, cioè gli ambiti trasversali di azione della strategia, leve fondamentali per avviare, guidare e monitorare l'integrazione della sostenibilità aziendale nelle politiche, piani e progetti, in linea con l'Agenda 2030, e sono:

⁴² L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Rapporto ASVIS 2019-2020.

⁴³ Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi internazionali Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali. Ottobre 2017

1. Conoscenza comune: prevede obiettivi volti a sviluppare un sistema di conoscenze negli ambiti in cui è necessario un maggiore impegno ambientale, culturale e sociale;
2. Monitoraggio e valutazione di politiche, piani, progetti: include gli obiettivi che consentono di garantire la realizzazione e l'implementazione di sistemi integrati per monitorare e valutare politiche, piani e progetti;
3. Istituzioni, partecipazione e partenariati: racchiude gli obiettivi volti a sostenere la creazione e la diffusione di iniziative e percorsi per il coinvolgimento di tutti gli stakeholders nelle fasi dei processi decisionali;
4. Educazione, sensibilizzazione, comunicazione: è il vettore-guida per il raggiungimento degli obiettivi della SNSvS. Coinvolgere gli stakeholders nello sviluppo sostenibile è sostanziale per diffondere conoscenze, competenze e modelli di produzione e consumo sostenibili;
5. Modernizzazione della pubblica amministrazione e riqualificazione della spesa pubblica: rappresentano gli obiettivi volti ad assicurare il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Gli SDGs inoltre sono alla base dei principi del Global Compact, precedentemente descritti. In questo modo sarà possibile anche misurare la percentuale di impegno dell'azienda per ogni SDGs.

L'Osservatorio DNF Deloitte 2019 analizza le società⁴⁴ soggette all'applicazione del D. Lgs. 254/2016 che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria entro il 15 luglio 2019. Secondo tale report nel 2017 sono 21% le aziende del campione di DNF analizzato ad aver citato i Sustainable Development Goals, mentre la percentuale aumenta al 44% per le DNF 2018. Tra gli SDGs più citati si ritrovano l'obiettivo n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), il n. 12 (consumo e produzione responsabili), il n. 13 (lotta contro il cambiamento climatico) per il settore industriale; al contrario i 3 SDGs più citati nel settore finanziario risultano il n. 1 (sconfiggere la povertà), il n. 3 (salute e benessere) ed il n. 11 (città e comunità sostenibili). Il report Deloitte 2019 illustra come sempre più società citano gli SDGs, ma non cresce proporzionalmente il numero di società che li declinano in obiettivi e target specifici. Tuttavia cresce leggermente il numero di società che collega gli SDGs ai temi materiali: 35% nel 2018 rispetto al 29% delle DNF 2017. In linea con le rilevazioni dell'anno 2017, si osserva anche per il 2018 che la presenza di un comitato a cui sono delegate le questioni di sostenibilità incide positivamente sullo svolgimento di attività di stakeholders engagement, sviluppo di un Piano di Sostenibilità e l'inclusione degli SDGs all'interno della DNF.

Gli indicatori SDI per gli SDGs

Con lo scopo di fornire un sistema di informazione statistica condiviso per il monitoraggio e valutazione dei progressi verso gli obiettivi dell'Agenda 2030, la Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha costituito l'*Inter Agency Expert Group on SDGs* (IAEG-SDGs), che in occasione della sessione della Commissione statistica dell'Onu (n. 47) del 2016, ha proposto una prima lista di circa 200 indicatori. Negli anni una revisione di questi ha

⁴⁴ Più precisamente il campione è costituito da 197 società per la DNF 2018, e 194 società per la DNF 2017.

portato ad avere 232 indicatori. Gli indicatori sono stati classificati secondo tre livelli (Tier I, II e III). Al livello I appartengono gli indicatori con metodologia e standard consolidati, e regolarmente prodotti dai Paesi (93 indicatori, 40 % circa del totale); nel secondo livello si trovano gli indicatori che nonostante abbiano metodologia e standard consolidati non vengono regolarmente prodotti (66 indicatori, 30% circa del totale); al terzo livello si trovano gli indicatori per i quali non è disponibile una metodologia e degli standard condivisi (68 indicatori, 30% circa del totale). Si prevede un ulteriore aggiornamento nel 2025; per tutti i Paesi si richiede lo sviluppo di attività statistiche-scientifiche in merito, e di condivisione di conoscenze.

L'Unione Europea ha stabilito che gli SDGs siano oggetto di monitoraggio dall'Eurostat⁴⁵ attraverso indicatori appositamente predisposti, gli SDI *Sustainable Development Indicators*. Il set di SDI comprende 100 indicatori strutturati per i 17 SDG. Ogni obiettivo ha 6 indicatori principali ad esso attribuiti, ad eccezione degli obiettivi 14 e 17 che ne hanno solo 5. 36 dei 100 indicatori sono "multiuso" (MPI), ovvero vengono utilizzati per monitorare più di un SDG. Tutti gli indicatori sono raggruppati in sotto-temi per sottolineare le connessioni ed evidenziare i diversi aspetti di ogni SDG (vedi tabella successiva).

⁴⁵ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators>

Tabella 1- EU SDG indicator set 2020

EU SDG indicator set 2020	Indicators per goal		Selected indicators, of which		
	main	+ MPI	Annual frequency	Provider Eurostat	in UN list
1 Poverty	6	4	6	6	6
2 Agriculture & nutrition	6	3	5	3	1
3 Health	6	5	5	5	3
4 Education	6		5	5	4
5 Gender equality	6	3	5	3	5
6 Water	6	1	6	2	5
7 Energy	6	1	6	6	3
8 Economy & labour	6	3	6	6	3
9 Infrastructure & innovation	6	1	6	5	5
10 Inequality	6	5	6	6	4
11 Cities	6	4	5	4	4
12 Consumption & production	6	1	5	5	2
13 Climate	6	3	5		3
14 Oceans	5		5		4
15 Ecosystems	6	2	3	1	5
16 Institutions	6		6	3	5
17 Global partnership	5		5	3	3
Total	100	36	90	63	65

In Italia, l'Istat ha presentato nel 2018 un Report annuale⁴⁶ degli *sustainable development index*, un'analisi del loro andamento, e il monitoraggio dei progressi verso uno sviluppo sostenibile stabilito a livello internazionale. Con questo Rapporto l'Istat arriva a fornire un set aggiornato di 117 indicatori UN-IAEG-SDGs e, per questi, 235 misure nazionali. Non vi è una corrispondenza univoca tra gli indicatori forniti a livello internazionali e nazionali: per 83 misure c'è una totale coincidenza con gli indicatori internazionali, 96 misure riflettono parzialmente le esigenze informative dell'indicatore internazionale a cui sono collegate, 56 misure sono state inserite al fine di fornire ulteriori elementi utili alla comprensione e al monitoraggio dei target specificatamente inerenti al contesto nazionale italiano. È un lavoro in continua evoluzione che opera per una crescente estensione dell'attività di "mappatura" degli indicatori proposti da UN-IAEG-SDGs.

In conclusione di questo primo capitolo, il legislatore italiano con il D. Lgs. 254/2016 si è limitato a recepire la Direttiva Barnier, senza definire un ulteriore metodologia di rendicontazione per le imprese italiane. Tuttavia questo passaggio rappresenta un punto di partenza importante per l'obbligatorietà e il contenuto delle dichiarazioni non finanziarie. Prima di tutto si passa ad una DNF obbligatoria, seppur per determinate imprese, ponendo un superamento della disciplina basata su un approccio volontaristico della reportistica non finanziaria. Le nuove linee guida, che nel tempo vengono pubblicate da Associazioni ed Enti autorevoli, potranno essere un aiuto alle imprese che comunicano anche volontariamente informazioni non finanziarie. Per quanto riguarda la metodologia di rendicontazione, si è evidenziato come molti studi empirici e ricerche in merito mostrino nella totalità dei casi l'uso dei GRI Standards; tuttavia anche gli Osservatori DNF precedentemente citati mostrano come le imprese prestino sempre più attenzione agli obiettivi SDGs e all'Agenda 2030. Sempre più vi è la necessità di una divulgazione di progetti, piani e politiche su temi ambientali e sociali da parte delle imprese, che favorisca una maggior trasparenza nella comunicazione di tali informazioni agli stakeholders. Sicuramente l'obbligatorietà della DNF ha portato maggior attenzione a tali tematiche e una maggior divulgazione in termini di quantità/volume di informazioni non finanziarie. Nel prossimo capitolo si presterà particolare attenzione al contenuto richiesto dal D. Lgs. 254/2016 e ad un caso pratico.

⁴⁶ Il Report 2018 aggiorna e amplia gli indicatori già diffusi nel 2016. Rapporto SDGs 2018. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia. Prime analisi. ISTAT.

Capitolo 2

La DNF delle PMI italiane

Il presente capitolo si pone come obiettivo quello di indagare l'applicazione del D. Lgs. 254/2016 da parte delle piccole e medie imprese PMI che non hanno l'obbligatorietà ma la possibilità di predisporre la DNF. Per cui si mostrerà un esempio pratico successivamente all'analisi della normativa sul contenuto minimo previsto dal D. Lgs. 254/2016 e sulla volontarietà dei soggetti non obbligati a redigere un documento di rendicontazione non finanziaria. Il legislatore ha posto la propria attenzione alle imprese di grandi dimensioni in base al numero di dipendenti e al fatturato per la rendicontazione di informazioni ambientali e sociali; tuttavia è necessario ricordare che il tessuto economico sociale italiano è costituito da un alto numero di PMI. Anche le PMI possono avere un grande impatto sulle questioni sociali e ambientali per cui sarebbe opportuno ai fini di una maggiore trasparenza informativa predisporre un documento che attesti una rendicontazione non finanziaria.

Secondo i dati Istat⁴⁷ sul Censimento Permanente delle Imprese 2019, i due terzi delle imprese censite (821 mila, pari al 79,5% del totale) sono microimprese (3-9 addetti), 187 mila (pari al 18,2%) sono di piccole dimensioni (10-49 addetti), mentre le medie (con 50-249 addetti) e le grandi imprese (con 250 addetti e oltre) rappresentano il 2,3% delle imprese (24 mila unità), di cui 3 mila grandi. Più della metà delle imprese è attiva al Nord (il 29,2% nel Nord-ovest e il 23,4% nel Nord-est), il 21,4% al Centro e il 26,0% nel Mezzogiorno. Nello stesso censimento per quanto riguarda la sostenibilità ambientale⁴⁸ e sociale⁴⁹ delle imprese, il 66,6% delle imprese italiane nel 2018, con almeno 3 addetti, mette in atto politiche volte a ridurre l'impatto ambientale, il 69% per migliorare il benessere lavorativo (pari opportunità, genitorialità e conciliazione lavoro-famiglia), circa il 65% si preoccupa dell'incremento del livello di sicurezza all'interno della impresa o nel territorio in cui opera, un terzo sostiene iniziative di interesse collettivo esterne all'impresa e a beneficio del tessuto produttivo del territorio in cui opera. La sostenibilità sociale ed ambientale viene perseguita maggiormente nelle imprese di manifattura e costruzione rispetto al settore dei servizi; la sicurezza all'interno dell'impresa o nel territorio in cui opera viene perseguita maggiormente nell'industria rispetto alle imprese dei servizi. Le imprese attive nelle azioni che mirano a ridurre l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività aziendale sono in primis le aziende del settore della fornitura di acqua, reti

⁴⁷ Censimento permanente delle imprese 2019: i primi risultati. 7 febbraio 2020. ISTAT.

⁴⁸ Per sostenibilità ambientale (definizione ISTAT Censimento permanente imprese 2019) si intendono quei comportamenti dell'impresa volti a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente naturale derivante dalle loro attività, come ad esempio la riduzione dell'uso di energia, uso di energia da rinnovabili, la riduzione dell'uso dell'acqua, il riciclo e il trattamento dei rifiuti, la riduzione dell'emissioni in atmosfera, il riutilizzo di materie prime, il riuso di materiali di scarto.

⁴⁹ Per sostenibilità sociale (definizione ISTAT Censimento permanente imprese 2019) si intende l'insieme dei comportamenti delle imprese che generano effetti positivi sul benessere dei propri lavoratori, equamente distribuito tra classi e genere, valorizzandone le capacità e le competenze.

fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; a seguire troviamo le imprese del settore dell'estrazione di minerali, sanità e assistenza sociale, e settore manifatturiero. In tema di miglioramento del benessere lavorativo, delle pari opportunità, della genitorialità e della conciliazione lavoro-famiglia, il settore Sanità e Assistenza sociale risulta il più attivo, seguito dal settore Istruzione e dai settori Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento e Attività finanziaria e assicurative. Le grandi imprese risultano essere le più impregnate in termini di sostenibilità, tenendo presente gli obblighi di legge per queste. Tra i motivi alla base delle azioni di riduzione dell'impatto ambientale e attenzione al benessere lavorativo quello prevalente è la presenza di tassazioni o sussidi specifici; il secondo motivo più rilevante è il consolidamento dei legami con la comunità locale, seguito dalla migliore reputazione dell'impresa. Gli investimenti effettuati, nel triennio 2016-2018, hanno riguardato maggiormente l'installazione di macchinari che riducono il consumo energetico; la percentuale di imprese che hanno installato impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile non è alta: nel 5,6% dei casi per l'elettrica e nel 3,3% per la termica, mentre il 3,8% ha acquistato automezzi elettrici o ibridi. Nella riduzione del consumo di risorse e nella gestione rifiuti ed emissioni in modo sostenibile, il 77,8 % delle imprese effettua la raccolta differenziata e riciclo rifiuti, a seguire vi è una particolare attenzione nel contenere il consumo d'acqua e il controllo degli inquinanti. Poco più di un terzo delle imprese contiene l'inquinamento acustico e luminoso e poco più di un quarto contiene le emissioni in atmosfera.




Figura 4 - imprese che adottano azioni per ridurre l'impatto ambientale, per settore di attività. Anno 2018. Fonte ISTAT




Figura 5 - Azioni intraprese in materia di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e sicurezza per classi di addetti. Anno 2018. Fonte Istat.

Alla luce di ciò si evince come sia ormai indispensabile adottare un sistema informativo basato anche sulle politiche sociali e ambientali attuate nelle PMI.

Il contenuto minimo richiesto dal D. Lgs. N. 254/2016

Il testo normativo del Decreto Legislativo 254/2016 prevede un contenuto minimo come definito dall'art. 3, a cui le imprese possono aggiungere informazioni che possano migliorare la comprensione delle attività di impresa in temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

La prima categoria di informazioni richiesta dal comma 1 art. 3, prevede la descrizione del modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi del art. 6, c.1, lettera a) D. Lgs. 231/2001⁵⁰, il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. È necessario per cui rendere noto a tutti gli stakeholders il modello di gestione e organizzazione aziendale; nello svolgimento delle attività considerate a rischio è fatto obbligo osservare le procedure, le regole e le disposizioni operative aziendali volte a prevenire la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies⁵¹ del D. Lgs. n. 231/2001, la cui violazione comporterà l'erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto dalla stessa normativa.

⁵⁰ Articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.

⁵¹ Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011.

Sempre al comma 1 articolo 3, si descrivono le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario.

Successivamente devono essere presentati i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi i quali derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto. Nella Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 si legge che la divulgazione delle informazioni non finanziarie consente di condurre un'autovalutazione dei propri rischi e opportunità, connessi a questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Il considerando 8 della Direttiva 2014/95/UE parla di rischi di gravi ripercussioni e rischi già concretizzati. La gravità delle ripercussioni dipende dalla loro portata e incidenza: il rischio di percussioni negative può derivare dalle attività di impresa e dalle operazioni ad essa connesse elencate precedentemente. Individuare i rischi per la sostenibilità può accrescere la fiducia degli investitori e consumatori. Per il Decreto questi rappresentano almeno tre ambiti da riportare nella DNF.

Con il comma 2 dell'art. 3 del Decreto, si approfondiscono i temi ambientali e sociali da riportare in DNF, in merito agli ambiti di cui al comma 1. In particolare, come anticipato dal capitolo 1, si delinea l'utilizzo di risorse energetiche distinguendo fra fonti rinnovabili e non rinnovabili, impiego di risorse idriche, emissioni di gas ad effetto serra, aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e le misure adottate per prevenirne le violazioni, la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva. Tali informazioni vanno inserite se significative e rilevanti in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta. Per definire se una informazione è rilevante l'impresa dovrà adottare un'analisi di materialità di tutti gli aspetti di sostenibilità elencati nel Decreto.

Tuttavia nel comma 8 dell'art. 3 D. Lgs. 254/2016 si fa riferimento al principio di riservatezza di dati sensibili. Questi possono essere omessi se riguardano le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. *“Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1”.*

Gli amministratori hanno la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal Decreto. Nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. All'organo di controllo spetta il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste dal Decreto. La relazione distinta dal bilancio viene approvata dall'organo amministrativo e messa a disposizione dell'organo di controllo e del revisore entro i termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, e pubblicata sul Registro delle Imprese.

Volendo confrontare il contenuto richiesto con la Direttiva 2014/95/UE, il Forum per la Finanza Sostenibile⁵² ritiene appropriato lasciare che sia l'impresa ad individuare ciò che possa essere rilevante in termini di informativa non finanziaria ed esplicitare i criteri che

⁵² [Forum per la Finanza Sostenibile - ItaSIF](#)

hanno guidato l'analisi di materialità. Anche la Direttiva prevede che la DNF dovrà comprendere, almeno, le informazioni di carattere ambientale e sociale, quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, nonché la descrizione delle politiche adottate, ivi incluse le procedure in materia di dovuta diligenza applicate, e dei risultati ottenuti. Dovrà contenere opportunamente riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito. Date queste ultime informazioni assume quindi importanza l'elemento della rilevanza dell'informazione rispetto all'attività di impresa; tuttavia molti standard di rendicontazione internazionale prevedono già linee guida che aiutano ad identificare un'informazione rilevante a seconda del suo fine. Di conseguenza diventa anche fondamentale scegliere gli opportuni standard di rendicontazione che potranno essere idonei a rappresentare l'attività d'impresa.

Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario

I soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 D. Lgs. 254/2016 possono redigere le dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie a patto che si attengano a quanto disposto dal presente Decreto. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, è svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti. Questo è quanto si legge all'art. 7 del D. Lgs. 254/2016. Tuttavia l'importanza della Direttiva Barnier e del presente Decreto è proprio il passaggio di obbligatorietà da una dichiarazione volontaria a una regolamentata, seppur per una categoria ristretta di imprese. Il legislatore italiano va a normare comunque un contesto volontario. In questo caso la normativa tiene conto della prassi di quelle aziende che già redigevano la DNF su base volontaria.

Le DNF volontarie devono rispettare l'art. 3 e 4 del Decreto; ciò è seguito specificando la necessità di *tenere conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.*

Il presente articolo prevede anche un'eccezione per le piccole imprese; l'agevolazione riguarda la facoltà di riportare la dicitura di conformità al presente Decreto derogando le attività di controllo demandate ad un soggetto terzo indipendente, per le imprese con determinati requisiti:

- a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;
- b) vengano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
 - 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;
 - 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
 - 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

L'art. 8 del Decreto definisce il profilo sanzionatorio. Le aziende che scelgono di redigere volontariamente la dichiarazione, quando non abbiano allegato l'attestazione alla DNF depositata al registro delle imprese o la stessa riguardi un documento non conforme alle disposizioni sono previste sanzioni che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro (riduzione alla metà). Se, però, il documento depositato in maniera volontaria include fatti materiali non veritieri, le sanzioni avranno ammontare compreso fra i 25.000 e i 75.000 euro.

L'Osservatorio delle Dichiarazioni Non Finanziarie e delle Pratiche Sostenibili⁵³, nell'ultimo Report pubblicato, mostra come la maggioranza delle aziende che redigono una DNF sono collocate nelle regioni del nord Italia (dato stabile dal 2017). I principali settori delle aziende che redigono una DNF risultano essere il settore bancario (18%), quello manifatturiero (10%), quello dell'energia e dei servizi finanziari (9% e 8%) e quello legato ai servizi pubblici (7%) (dati stabili dal 2017).

La Consob⁵⁴ pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco delle imprese che hanno pubblicato la DNF, in base agli obblighi del D. Lgs. 254/2016 oppure in via volontaria⁵⁵.




Figura 6- Elenco dei soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) al 31 dicembre 2020. Esercizio finanziario 2019. Elaborazione personale.

La presente figura mostra la percentuale delle DNF volontarie pubblicate dall'autorità Consob sul proprio sito istituzionale⁵⁶. Esse rappresentano circa il 5% delle DNF

⁵³ www.osservatoriodnf.it

⁵⁴ Cfr. art. 3 comma 3 del Regolamento Consob del 19 gennaio 2018, di attuazione del d. lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

⁵⁵ Con [delibera n. 21537 del 15 ottobre 2020](#), è stata deliberata la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che nel periodo dal 1° gennaio al 7 ottobre 2020 hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria relativa all'esercizio finanziario avente inizio a partire dal primo gennaio 2019. Con [delibera n. 21723 del 10 febbraio 2021](#), è stato integrato l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Con [delibera n. 21274 del 20 febbraio 2020](#) la Consob ha determinato i parametri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 per il controllo delle dichiarazioni non finanziarie pubblicate nell'anno 2019.

⁵⁶ <https://www.consob.it/web/area-pubblica/soggetti-che-hanno-pubblicato-la-dnf>

pubblicate. I dati sono aggiornati al 31.12.2020. Tutte le DNF volontarie sono state pubblicate come relazioni distinte. Tutte le DNF volontarie utilizzano come framework il GRI Sustainability Reporting Standards. I dati sulla pubblicazione della DNF volontaria sono in aumento prendendo in considerazione i dati riportati dalla Consob sul sito istituzionale, nel 2019⁵⁷ e nel 2018⁵⁸ (le cui DNF volontarie sono relazioni distinte con framework GRI).




Figura 7-Elenco dei soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) al 31 dicembre 2019. Esercizio finanziario 2018. Elaborazione personale.

⁵⁷ Con riguardo al 2018, con [delibera n. 21273 del 20 febbraio 2020](#), è stata deliberata la pubblicazione dei soggetti che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 hanno pubblicato la DNF relativa all'esercizio finanziario avente inizio a partire dal primo gennaio 2018.

⁵⁸ L'elencazione è pubblicata ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018 in attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Integrazione al 31.12.2018.

Elenco dei soggetti che hanno pubblicato la DNF al 31.12.2018




Figura 8-Elenco dei soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) al 31 dicembre 2018. Esercizio finanziario 2017. Elaborazione personale.

La percentuale delle DNF volontarie è ancora molto bassa perciò il dato può far supporre che la maggior parte delle aziende considera la redazione di dichiarazioni non finanziarie come un obbligo o un costo anziché come un'opportunità.

Opportunità e benefici nella redazione della DNF per le PMI

Come anticipato dal Censimento Permanente delle Imprese 2019 dell'ISTAT, le aziende di grandi dimensioni mettono in atto più azioni sostenibili rispetto alle piccole medie imprese, ciò è anche dovuto alle disposizioni normative imposte dal legislatore italiano. Gli stakeholders, tuttavia, pongono sempre più attenzione alle politiche sociali e ambientali perseguite dalle aziende; perciò la predisposizione di una DNF anche da parte delle PMI potrebbe favorire l'accesso al mercato di capitali per queste ultime. Lo stesso CNDCEC nel Documento sulla *disclosure* non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo in base alla Direttiva 2014/95/UE sottolinea l'importanza per le PMI dell'opportunità di introdurre le DNF per un miglioramento dei processi di *social accounting*. Gli stessi social index, affiancati ai più comuni indicatori contabili, rappresentano un metodo per guidare uno sviluppo sostenibile delle imprese nel lungo periodo.

In data 20 febbraio 2020 la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica⁵⁹ sulla revisione della dichiarazione non finanziaria, conclusa in data 11 giugno 2020⁶⁰, in merito alla Direttiva 2014/95/UE. La premessa stabilisce come sia importante che le imprese e gli istituti finanziari migliorino la divulgazione di informazioni non

⁵⁹ [Non-financial reporting by large companies \(updated rules\) \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/en/press-room/default.aspx?id=14282)

⁶⁰ Summary Report of the Public Consultation on the Review of the Non-Financial Reporting Directive 20 February 2020 - 11 June 2020

finanziarie. Gli utenti di queste informazioni, principalmente investitori, chiedono alle imprese maggiori e migliori informazioni sulle loro prestazioni e impatti sociali e ambientali, e di prendere in considerazione un nuovo approccio normativo alla rendicontazione non finanziaria. Questa consultazione mira a raccogliere le opinioni delle parti interessate in merito a possibili revisioni delle disposizioni della Direttiva. Tra le varie questioni affrontate nella consultazione vi è anche la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione alle SMEs (PMI), seppur con un approccio graduale. Tuttavia il 66% di tutti gli intervistati risponde che uno standard semplificato per le PMI può aiutare a limitare gli oneri a proprio carico per la predisposizione delle informazioni non finanziarie richieste. Inoltre le piccole-medie imprese preferirebbero uno standard di rendicontazione volontario.

Prendendo in considerazione anche la volontà delle stesse rispondenti SMEs ad un approccio che possa gradualmente includere le stesse nella predisposizione di una DNF obbligatoria, seppur prevedendo opportune semplificazioni, si possono identificare ulteriori benefici nella divulgazione delle informazioni ESG per le PMI:

1. Tutela e miglioramento della reputazione aziendale.
2. Potenziamento vantaggio competitivo.
3. Identificazione di rischi e opportunità ambientali, sociali e di governance.

Anche per le PMI sarebbe opportuno utilizzare uno stesso standard di rendicontazione internazionale-nazionale in modo tale da favorire la comparabilità su più livelli.

Dal 2013 il Forum per la Finanza Sostenibile⁶¹ ha condotto indagini per analizzare i comportamenti di risparmio e investimento in Italia, con particolare riferimento ai prodotti SRI. Dal 2020 il Forum ha allargato lo studio alle PMI che rappresentano circa il 92% delle imprese attive italiane. L'indagine 2020 ha esaminato le politiche di sostenibilità delle PMI in Italia e il loro orientamento a sottoscrivere prodotti SRI per finanziare le attività d'impresa. L'indagine quantitativa ha coinvolto, da giugno ad agosto 2020, 477 aziende con un numero di dipendenti da 3 a 250 unità. I principali ostacoli riscontrati nell'adozione di pratiche ESG sono gli elevati costi (per il 52% del campione) o la burocrazia necessaria per ottenere-mantenere le certificazioni (50% del campione). Il mercato inoltre non viene ancora considerato maturo per le tematiche sostenibili. Al contempo una azienda su cinque della ricerca identifica opportunità a medio lungo periodo in termini di maggior profitto e solidità economica. Le microimprese hanno meno disponibilità economiche per affrontare pratiche ESG, avendo un approccio poco strutturato alla sostenibilità. I principali benefici nel perseguire iniziative sostenibili possono essere raggruppate in cinque categorie per le PMI analizzate dal Forum 2020:

1. Aumento della qualità e del valore del prodotto, che si traduce anche in miglior posizionamento competitivo, strategia di marketing e comunicazione (73% del campione).
2. Miglioramento della reputazione (per il 52% delle imprese).
3. Miglioramento del clima aziendale e cultura aziendale (39% del campione).
4. Diminuzione dei costi nel medio e lungo periodo (solamente per il 27% del campione).
5. Aumento dei profitti e solidità economica (21% circa).

Le sfide da fronteggiare in termini di sostenibilità sono:

⁶¹ Forum per la Finanza Sostenibile. PMI italiane e sostenibilità. 2020.

1. Costi più elevati (52% del campione). Ciò è sostenuto maggiormente nelle imprese che operano nel settore dell'agricoltura/allevamento e nelle microimprese con meno di 9 addetti.
2. Difficoltà di natura burocratica (50% del campione).
3. Caratteristiche del mercato (38% del campione).
4. Cambiamento della cultura aziendale e coinvolgimento di tutti i dipendenti su questi temi; cambiamento della *vision* al vertice aziendale (38 % del campione).
5. Conversione dei processi e macchinari aziendali (30% del campione).
6. Stima dei vantaggi economici per il business (26% del campione).

La finanza sostenibile risulta ancora poco conosciuta tra le PMI poiché è poco promossa e comunicata; le stesse imprese non si interessano attivamente al tema, e non ne riconoscono i vantaggi. Le PMI che hanno già attivato tali strumenti di investimento verso la sostenibilità, percepiscono un basso interesse dalla clientela e dai consumatori. La Banca, per tale ricerca, sembra essere comunque il principale finanziatore, anche se in pochi casi gli viene riconosciuto il ruolo di promotore in progetti ESG. In conclusione, nella ricerca del Forum per la finanza sostenibile, la finanza sostenibile stessa talvolta viene percepita come anti conveniente; sarebbe opportuno veicolare il concetto di sostenibilità conveniente in modo da promuoverne i benefici anche di tipo economico.

Confindustria nel 2020 pubblica le Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI⁶²” con l’obiettivo di spiegare alle PMI italiane in che modo possono approcciarsi alla sostenibilità, disponendo di strumenti manageriali aggiornati. Confindustria elenca i possibili benefici che una PMI potrebbe ottenere scegliendo di rendicontare informazioni non finanziarie nel proprio bilancio:

1. *Risk assessment* e mitigazione dei rischi finanziari e non finanziari. La rendicontazione non finanziaria permette di considerare i rischi potenziali derivanti da operazioni di natura non finanziaria. Ciò a sua volta può avere un impatto sui risultati economico – finanziari di lungo periodo e sul vantaggio competitivo d’impresa.
2. Accesso più agevole con la Pubblica Amministrazione. Negli anni sempre più amministrazioni hanno adottato politiche orientate alla sostenibilità; la rendicontazione non finanziaria può essere un fattore positivo in grado di facilitare i rapporti con la PA.
3. Accesso al mercato del credito. La disponibilità di informazioni CSR rappresenta un elemento importate di agevolazione alla erogazione del credito per le PMI.
4. Migliore capacità di attrarre e fidelizzare le persone. Le risorse umane che condividono una vision basata anche su concetti di sostenibilità fa sì che il personale d’azienda sia maggiormente incentivato e motivato nel proprio operato. Ciò può tradursi in una maggior produttività aziendale.
5. Sviluppo di una filiera sostenibile. L’adozione di pratiche sostenibili può aiutare a rafforzare i rapporti, non solo con la clientela, ma anche con i fornitori, sia di grandi dimensioni sia PMI. Inoltre ciò può favorire la condivisione di politiche CSR con gli stessi fornitori.

⁶² Gruppo Tecnico RSI Confindustria - GBS, Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale - Piccola Industria

6. Supporto dai propri stakeholders e miglior rapporto con essi. I reporting non finanziari richiamano l'attenzione di una vasta gamma di portatori d'interessi e investitori.
7. Facilitazione nelle aggregazioni di imprese. Le PMI che condividono gli stessi valori, comportamenti etici e pratiche responsabili tendono a creare rete e relazioni per la condivisione del know-how in merito a tematiche sostenibili.
8. Miglioramento dell'immagine e reputazione del brand. Come già anticipato precedentemente, la rendicontazione di informazioni non finanziarie può avere impatto anche sull'immagine e reputazione aziendale che si trasforma in una fidelizzazione della clientela e vantaggio competitivo di mercato.

Il processo che porta all'assunzione di politiche sostenibili per le PMI è un processo graduale che coinvolge il personale d'azienda su più livelli. Nel paragrafo successivo si vogliono proporre linee guida operative utili per le PMI che si avvicinano o vogliono consolidare il proprio orientamento verso una visione più sostenibile d'impresa in merito alla DNF. Si partirà ad esaminare un caso pratico, analizzando il Gruppo Iren, che verrà utilizzato come modello di confronto e di studio per la rendicontazione di informazioni non finanziarie per una PMI.

La DNF: un modello per le PMI. Il caso del Gruppo IREN.

Iren è una delle più importanti *multiutility* italiana nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Il Gruppo nasce il 1° luglio 2010 dalla fusione di Enìa in Iride, e nel 2019 conta 8.000 dipendenti, un bacino di circa 1,9 milioni di clienti nel settore energetico, circa 2,8 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico integrato e oltre 3 milioni di abitanti nel ciclo ambientale. Iren è primo operatore italiano nel settore del teleriscaldamento per energia termica commercializzata, terzo nel settore idrico per metri cubi gestiti e nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati, quinto nel settore gas per vendita a clienti finali e nell'energia elettrica per elettricità venduta.

Iren è una holding industriale con sede a Reggio Emilia con diversi poli operativi a Torino, Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, La Spezia, Vercelli. Le seguenti società si occupano di quattro linee di business (reti, ambiente, energia, mercato):

1. **Iren Energia** nella produzione di energia elettrica e termica, gestione del teleriscaldamento, illuminazione pubblica, impianti semaforici e servizi tecnologici.
2. **Iren Mercato** con denominazione commerciale Iren luce gas e servizi, nell'approvvigionamento e nella vendita di energia elettrica, gas e calore per teleriscaldamento.
3. **IRETI** nella distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.
4. **Iren Acqua** nella gestione dei servizi idrici integrati.
5. **Iren Ambiente** nella raccolta dei rifiuti, nell'igiene urbana, nella progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e nei servizi commerciali e altri collegati.

Il Gruppo Iren nel suo primo decennio di attività ha da sempre posto l'attenzione all'utilizzo di risorse, al loro impatto ambientale con un approccio circolare anche nella gestione dei rifiuti. Non a caso nel sito online vi è una sezione totalmente dedicata alla sostenibilità promossa dal Gruppo. Oltre ad aver ottenuto numerosi riconoscimenti sul tema, Iren pubblica annualmente il Bilancio sulla Sostenibilità, che assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016, sotto il coordinamento della Direzione Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali, in conformità con lo Standard GRI. La DNF prevede anche l'analisi della materialità (e la matrice di materialità) che consente di identificare le priorità ambientali e sociali più rilevanti, coerentemente al proprio business assicurando trasparenza informativa ai diversi stakeholders. Il Bilancio di Sostenibilità/DNF viene sottoposto all'approvazione del CDA contestualmente al progetto di Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato.

Il presente paragrafo contiene le informazioni che possono essere rendicontate per le PMI su base volontaria, rispettando le disposizioni del D. Lgs. 254/2016. Si propone uno schema in cui vengono riportati i temi di rendicontazione suddivisi per ambiti e categorie omogenee di informazione. A questi verrà anche riportato l'allineamento dei relativi SDGs, dato l'importante impatto delle tematiche affrontate dall'Agenda 2030.

Presentazione dell'azienda nella DNF

È consigliato riportare in via preliminare le informazioni utili a comprendere l'attività d'azienda per poter contestualizzare le informazioni non finanziarie riportate nella DNF. Oltre al riporto dei dati di dettaglio come la ragione sociale, la forma giuridica, il territorio su cui opera l'azienda, si propone di riportare la storia dell'azienda e i fatti rilevanti che hanno avuto un impatto sulla governance o sulla struttura d'azienda. A seguire è possibile analizzare il tipo di attività svolta, il settore e mercato in cui si opera, i prodotti e servizi offerti, il numero di dipendenti. È possibile riportare i valori di natura contabile rilevanti, quali ad esempio il fatturato (e la relativa percentuale di variazione rispetto all'anno precedente, sia per questo dato che per i successivi), gli investimenti, quali progetti hanno richiesto maggior investimento (anche in sostenibilità), dati di ricerca e sviluppo. In questa sezione è utile anticipare i dati più importanti in merito alla responsabilità sociale d'impresa, il possesso di eventuali certificazioni, riconoscimenti CSR, presenza di un codice etico o di condotta, progetti di sostenibilità a cui si aderisce.

In questa sezione è necessario riportare il modello di business d'azienda con la descrizione dell'attività di impresa, i campi in cui si opera e la struttura dell'impresa. Si ricorda che il Decreto oggetto di studio richiede di riportare il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa, inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati dall'art. 6, c. 1, lettera a, D. Lgs. N. 231/2001⁶³, che tuttavia verrà trattato dettagliatamente nella sezione successiva. Le DNF volontarie per essere conformi devono rispettare i contenuti minimi richiesti per coloro che sono obbligati a redigerla.

⁶³ Cfr art. 3 D. Lgs. 254/2016

Nell'ultima parte della scheda aziendale è necessario specificare la metodologia di rendicontazione, il framework e standard di rendicontazione, il richiamo alla normativa, ed eventualmente le società del gruppo oggetto di analisi. L'impresa dovrà adottare un'analisi di materialità di tutti gli aspetti di sostenibilità considerati rilevanti, nonché l'elaborazione di una matrice di materialità dei temi oggetto di valutazione. Gli aspetti materiali sono tutti quegli aspetti che comportano rilevanti impatti ambientali, economici, sociali e che influenzano le decisioni degli stakeholders.

CONFRONTO CON IL MODELLO IREN

Si andrà ad effettuare un confronto con il modello proposto da Iren del Bilancio di sostenibilità/DNF 2019. Il modello di confronto propone inizialmente la presentazione del Gruppo con un focus sui principali risultati ottenuti negli ultimi 10 anni nel campo della sostenibilità presentati nella lettera agli stakeholders al fine di accrescere la trasparenza informativa verso questi ultimi. La DNF mette in risalto gli HIGHLIGHTS, i dati significativi raggiunti nell'anno di analisi, le risorse sostenibili, l'attenzione al personale d'azienda, ai clienti e ai cittadini. Sempre nella sezione della presentazione d'azienda viene descritta la nota metodologica e il riferimento normativo; il perimetro di rendicontazione descrive tutte le società considerate e valutate nella DNF con la rappresentazione grafica della struttura aziendale in modo da evidenziare se vi sono state modifiche significative rispetto l'anno precedente.

Così come consigliato precedentemente, viene riportata l'analisi dei temi rilevanti. Il processo di analisi della materialità viene svolto partendo dall'analisi documentale dei temi potenzialmente rilevanti attraverso l'analisi della normativa, dello standard di rendicontazione (GRI in questo caso), degli obiettivi sostenibili nazionali e internazionali. Successivamente si ha la fase di engagement interno con l'analisi dei temi rilevanti dal management aziendale, e l'engagement esterno con la valutazione degli stessi dai Comitati Territoriali del Gruppo, per concludere con l'elaborazione della matrice di materialità e l'approvazione della stessa. I temi rilevanti saranno successivamente sviluppati nei vari capitoli della DNF.




Figura 9- matrice di materialità Gruppo Iren




Figura 10- pilastri del piano industriale Iren

Per concludere questa prima parte si riporta il modello business e le linee business finalizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile. Viene altresì riproposta la struttura del Gruppo, i principali territori serviti e i fatti di rilievo avvenuti nel corso d'anno. Nella specifica dei settori di attività vengono riportati i dati fondamentali precisando il mercato in cui si opera, i servizi offerti, il know-how tecnologico per concludere con i premi e riconoscimenti inerenti alla responsabilità sociale ed ambientale.

Di seguito viene riportato uno schema che costituisce una scheda operativa da poter utilizzare, o prenderne in parte come modello, per la rendicontazione di informazioni non finanziarie da rimodulare a seconda dell'attività di impresa e della dimensione.

Tabella 2- tabella di raccordo tipologia di informazioni richieste DNF (presentazione azienda) e modello Iren

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	NOTE E DATI
DATI DI PRESENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ragione sociale

DELL'AZIENDA	• forma giuridica
	• dati anagrafici
	• numero dipendenti
	• storia dell'azienda
ATTIVITA' SVOLTA	• Settore
	• Mercato
	• prodotti e servizi offerti
MODELLO DI BUSINESS	• linee di business
	• struttura del gruppo
	• fatti di rilievo intervenuti nell'anno
	• know-how (tecnologico)
HIGHLIGHTS	• dati rilevanti contabili ed extra-contabili, sociali, ambientali ed economici
DATI CSR	• progetti CSR (generale)
	• progetti di sostenibilità
	• certificazioni
	• premi e riconoscimenti
METODOLOGIA DI RENDICONTAZIONE	• metodo di rendicontazione
	• standard di rendicontazione
	• perimetro di rendicontazione
	• riferimenti normativi
	• analisi di materialità: fasi e matrice di materialità

Orientamento della governance per una gestione sostenibile

In Italia sempre più attenzione è posta all'ottenimento di un efficace sistema di Corporate Governance connesso al monitoraggio e sviluppo delle *best practice* sostenibili (Biancone, Surace, 2019). Il Comitato per le Corporate Governance ha approvato nel gennaio 2020 il nuovo Codice di Corporate Governance⁶⁴. Nel Codice si legge che l'organo di amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile, nonché definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della società includendo nelle proprie valutazioni gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile. Anche la politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del top management è funzionale al perseguimento del successo sostenibile della società. Il sistema di controllo e di gestione dei rischi è definito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate all'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società. Gli obiettivi delle politiche sociali, ambientali e di governance sono strettamente legate ai rischi aziendali; tali obiettivi si

⁶⁴ Codice di Corporate Governance. Gennaio 2020. Comitato Corporate Governance.

possono raggiungere soprattutto grazie l'attenzione verso gli stakeholders. La necessità di un alto livello di trasparenza nelle pratiche di governance è un elemento fondamentale quando gli investitori prendono decisioni di voto.

Successivamente alla scheda aziendale precedentemente esposta, è necessario definire la strategia d'azienda, la gestione dei rischi e il sistema di corporate governance. L'azienda deve adottare un approccio strutturato per quanto riguarda gli aspetti governance, elemento che spesso manca alle PMI italiane. Gli organi di governo devono sostenere una governance di sostenibilità, in tal modo migliorerà la comunicazione con gli stakeholders e la competitività sul mercato. È inoltre necessario integrare le scelte e gli aspetti sostenibili negli obiettivi strategici: è indispensabile in questa sezione esporre le scelte strategiche e gli obiettivi di sostenibilità nel breve e medio lungo termine. Lo stesso D. Lgs. 254/2016 richiede di riportare il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa, inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati dall'art. 6, c. 1, lettera a, D. Lgs. N. 231/2001, nonché le politiche praticate dall'impresa e i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali. In base ai dati dell'Osservatorio DNF 2019 la sezione sulla governance sembra essere la più corta, per quanto concerne il numero di pagine ad essa dedicate. Tuttavia le informazioni in merito alla governance sono informazioni chiave nelle scelte decisionali degli investitori.

Oltre ad indicare il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 è necessario indicare:

1. il sistema di amministrazione e controllo adottato; il ruolo del CdA e del collegio sindacale nelle scelte specifiche in ambito sociale, ambientale e sostenibile; esistenza dell'ODV;
2. il sistema di gestione del controllo utile per la gestione delle risorse aziendali al fine di migliorare le strategie anche riguardo alla sostenibilità; integrazione dei rischi ambientali, economico e sociali nel sistema di controllo interno;
3. il sistema di controllo dei rischi, la metodologia di gestione dei rischi integrata con la sostenibilità aziendale, le procedure e i soggetti coinvolti; definizione dei rischi non finanziari;
4. descrizione degli strumenti di CSR e sostenibilità integrati al modello di Corporate Governance;
5. esistenza di procedure anticorruzione e prevenzione di queste; esistenza di eventuali piani di sostenibilità; obiettivi del piano industriale;
6. esistenza di organi di controllo della CSR; organi di controllo di sostenibilità; comitati per la gestione del rischio (presenza di altri comitati);
7. rapporto con gli stakeholders, clienti, fornitori e comunità; attività di stakeholder engagement.

Il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate invita le società appartenenti all'indice FTSE MIB alla costituzione di un apposito comitato dedicato alla supervisione delle politiche di sostenibilità connesse all'attività dell'impresa; il Consiglio di Amministrazione può delegare tali funzioni ad altri comitati. I dati a disposizione dell'ultimo report Deloitte confermano che il 39% del campione affida la supervisione delle tematiche di sostenibilità ad un comitato interno al Consiglio di Amministrazione, il 6% del campione gestisce tali tematiche attraverso un comitato endoconsiliare di sostenibilità, e il 33% ha affidato tali adempimenti ad un comitato già esistente interno al Consiglio di Amministrazione (Comitato controllo e rischi o Comitato Nomine). L'esistenza di un comitato che si occupa

direttamente delle tematiche di sostenibilità migliora i rapporti con gli stakeholders, favorisce lo sviluppo di un Piano di sostenibilità, ed il perseguimento degli obiettivi SDGs.

CONFRONTO CON IL MODELLO IREN

Il modello Iren proposto per il confronto prevede una sezione dedicata alla governance, strategie e politiche alla sostenibilità. In primis la DNF del Gruppo si sofferma sul tema della governance della sostenibilità illustrando le principali sfide in merito alle questioni ambientali e climatiche, mostrando il sistema di governance delle società del Gruppo. Viene rappresentata la governance d'impresa illustrando la composizione del CdA che annualmente approva i bilanci di sostenibilità, gli organi delegati e i comitati endoconsiliari. A seguire vi è la definizione dei comitati presenti: a titolo esemplificativo si riporta il Comitato per la Remunerazione e le Nomine (CRN) il cui scopo è quello di valutare l'adeguatezza ed esprime pareri sulla remunerazione degli Amministratori; il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (CCRS) fornisce un parere al CdA in materia di controllo interno, rischi aziendali e politiche di sostenibilità; il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate (COPC) esprime il proprio parere in relazione all'effettuazione delle operazioni di minore e maggiore rilevanza con Parti Correlate.

Nella seconda parte di questa sezione viene analizzata la strategia di sostenibilità in relazione agli obiettivi SDGs 2030 e al Piano Industriale 2024. Sono esplicitati gli obiettivi e targets ambientali, sociali ed economico-finanziari collegati ai pilastri strategici (digitalizzazione, persone, sostenibilità, efficienza, crescita, clienti/cittadini).

Successivamente vengono elencati gli strumenti di CSR che garantiscono la mission e vision aziendale, quali il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, *compliance* con leggi e regolamenti, codice etico, modello 231, sistema certificato Qualità, Ambiente e Sicurezza, Rapporti con gli stakeholders, Piani di miglioramento. Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge tutti gli organi d'azienda e attraverso il modello Enterprise Risk Management (ERM) definisce le responsabilità e i compiti di questi nella gestione dei rischi finanziari, operativi, di credito, informatici, energetici, ambientali, reputazionali. Il Gruppo adotta un *regular framework* che analizza il quadro regolatorio italiano e internazionale e l'impatto che ha sui risultati aziendali. Il codice etico predisposto ha il fine di coinvolgere tutti i dipendenti e terzi soggetti nella condivisione dei valori del gruppo, fornendo loro le norme di condotta e volto alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, tra cui il reato di corruzione per cui sono previste specifiche attività di prevenzione e verifica grazie ad una mappatura dei processi *risk-assessment*. Coerentemente con questo ultimo punto, Iren si è dotata (e si definisce dettagliatamente in questa sezione) il modello di organizzazione, gestione e controllo 231 con l'obiettivo di configurare procedure di controllo volte a prevenire condotte che possano confluire nella commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, e l'Organismo di Vigilanza OdV con il compito di vigilare sul funzionamento e aggiornamento del Modello. Il Gruppo ha sviluppato un Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza (QAS) in modo da attuare un adeguato controllo sui processi operativi che influiscono sulla qualità del servizio con particolare attenzione ai clienti e alle parti interessate. Il Gruppo rispetta le norme per la prevenzione del rischio di violazione dei diritti umani; i valori condivisi dal Gruppo, dal Codice Etico e dal Codice di Condotta condividono la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, le Convenzioni e le Raccomandazioni Internazionali del Lavoro emanate dall'ILO e la Carta della Terra redatta dall'Earth Council. Il Gruppo Iren opera nel rispetto

del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale, e delle norme emanate dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per la gestione delle attività di vendita e del servizio idrico integrato.

Nell’ultima parte vengono definite le relazioni con tutti gli stakeholders, a cui si garantisce il dialogo e l’ascolto anche attraverso i Comitati Territoriali e la Direzione CSR. Per concludere viene riportato il Piano di Miglioramento in relazione ai target del Piano Industriale.



Temi rilevanti Iren

Tabella 3 - tabella di raccordo tipologia di informazioni richieste DNF (orientamento alla governance per una gestione sostenibile) e modello Iren

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	NOTE E DATI
Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di Corporate Governance orientate alla sostenibilità
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di amministrazione e controllo
	<ul style="list-style-type: none"> • CdA poteri e composizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Collegio Sindacale poteri e composizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Comitati poteri e composizione (CRN, CCRS, COPC, comitati endoconsiliari)
Strategia di Sostenibilità	<ul style="list-style-type: none"> • vision e mission aziendale
	<ul style="list-style-type: none"> • strategie e obiettivi a breve termine e medio-lungo termine (SDGs)
	<ul style="list-style-type: none"> • strategie ESG
	<ul style="list-style-type: none"> • raggiungimento target strategici
Gestione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> • sistema di controllo interno
	<ul style="list-style-type: none"> • sistema di gestione dei rischi (strumenti e approcci metodologici per la gestione del rischio)
	<ul style="list-style-type: none"> • Modello 231
	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico
	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Condotta
	<ul style="list-style-type: none"> • OdV (eventuale)
	<ul style="list-style-type: none"> • rapporti con gli stakeholder (per la gestione dei rischi)
	<ul style="list-style-type: none"> • rapporti con i clienti (per la gestione dei rischi)

Creazione di valore e rapporti con gli stakeholders

Questa sezione presenta la capacità di creazione di valore ai clienti, fornitori, cittadini e investitori e l'impatto delle strategie sostenibili sulle performance economiche per il medio-lungo periodo. La DNF deve anche comunicare gli impatti economico-finanziari e sociali-ambientali che apportano valore aggiunto alla platea di stakeholders. La DNF è di per sé uno strumento di rendicontazione e di controllo del sistema interno che permette la guida verso obiettivi di sostenibilità e redditività. Vengono altresì descritti tutti gli investimenti in CSR, in R&S ed investimenti sostenibili in grado di creare valore aggiunto agli investitori e fornitori di credito, e i possibili scenari futuri. Nel Censimento 2019 Permanente Imprese nel triennio 2016-2018 il 64,8% delle imprese italiane hanno effettuato almeno un investimento in una delle aree di innovazione ricerca e sviluppo, tecnologie e digitalizzazione, capitale umano e formazione, internazionalizzazione, responsabilità sociale e ambientale. In generale gli investimenti si concentrano principalmente nel capitale umano e formazione (54,3%), nelle tecnologie e digitalizzazione (46,7%), meno in ricerca e sviluppo (27,4%) del campione analizzato. Anche in conformità con quanto previsto dall'Agenda 2030 le imprese sono chiamate a considerare gli investimenti in sviluppo sostenibile per favorire la crescita economica e l'aumento dei posti di lavoro. Per l'Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria 2019 di Deloitte, gli investimenti ESG sono sempre più importanti, come evidenziato dal crescente numero di firmatari dei *Principles for Responsible Investment* (UN PRI). Viene presentata dall'Osservatorio un'analisi sulla possibile influenza degli investitori ESG sulle tematiche di sostenibilità delle società quotate che hanno pubblicato la DNF: esiste una correlazione positiva tra la presenza di investitori ESG e l'esistenza di un Piano di Sostenibilità, l'attività di *stakeholder engagement* e la presenza di un comitato a cui sono delegate le questioni di sostenibilità. In questa sezione, inoltre, è possibile indicare la presenza di partnership o reti di imprese per la condivisione di pratiche sostenibili o progetti di sostenibilità.

CONFRONTO CON IL MODELLO IREN

In questa sezione viene esplicitato l'obiettivo del Gruppo per la creazione di valore verso gli stakeholders, in particolare gli azionisti, attraverso le strategie e politiche di sostenibilità. Sono riportati i dati dei principali risultati economico-finanziari e gli investimenti effettuati in particolare nei servizi ambientali. Il Gruppo pianifica gli scenari di medio lungo periodo dei mercati dell'energia elettrica e del gas, con riferimento agli investimenti di sviluppo sulle reti di teleriscaldamento e gli scenari regolatori che favoriscono la crescita delle energie rinnovabili. In considerazione degli investimenti effettuati e dell'attenzione all'occupazione, il Gruppo riporta, anche graficamente, la produzione di ricchezza e valore aggiunto che contribuiscono alla crescita sociale e ambientale, e le ricadute sul territorio. Il valore aggiunto creato dal Gruppo è distribuito all'azienda, al personale, alla Pubblica Amministrazione, ai finanziatori, agli azionisti, alla collettività. Per trasparenza nella DNF vengono riportati anche i valori di imposte e tasse. Tutti i valori riportati riguardano l'anno corrente confrontati con l'anno precedente.

Nella seconda parte di questa sezione, Iren descrive il rapporto di fiducia tra azienda e azionisti che fa crescere l'interesse e la propria conoscenza agli analisti e investitori

italiani ed esteri. Viene perciò descritto il livello di comunicazione e l'interesse dimostrato verso gli investitori. Successivamente è riportato il rapporto con i finanziatori, i principali Istituti di credito italiani e internazionali: la sostenibilità del profilo finanziario è un elemento strategico per il Gruppo. Dettagliatamente è riportato il percorso intrapreso nella finanza sostenibile e gli strumenti finanziari green adottati, nonché gli investimenti e le iniziative finanziate suddivise per categorie di progetti. Sono riportati gli indici ESG in cui Iren è inserita. Nella terza e ultima parte della presente sezione sono riportate le principali linee di ricerca, sviluppo e innovazione sulle quali il Gruppo Iren sta investendo, con la descrizione di tutti i progetti di ricerca e innovazione in cui è attualmente impegnata.



Temi rilevanti Iren

Tabella 4-tabella di raccordo tipologia di informazioni richieste DNF (creazione di valore e rapporti con gli investitori) e modello Iren

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	NOTE E DATI
Creazione di valore aggiunto	• investimenti sostenibili CSR
	• investimenti in R&S, in innovazione
	• impatto sulle performance economiche
	• scenari futuri di investimenti sostenibili - impatti economici futuri
Rapporto con gli investitori	• rapporto con gli investitori nazionali e internazionali
	• investitori ESG
	• strumenti di finanza sostenibile

Rapporti con l'ambiente naturale

Nella presente sezione della DNF è possibile descrivere le politiche per l'ambiente, i servizi ambientali e gli impatti sull'ambiente. La sostenibilità ambientale e la riduzione dell'impatto dell'attività d'impresa sull'ambiente viene perseguita maggiormente dalle imprese nella manifattura e nelle costruzioni. Per sostenibilità ambientale si intendono le azioni volte a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente naturale derivanti dalle loro attività. Dall'Osservatorio 2019 Deloitte si può notare che sempre più imprese formalizzano una policy ambientale all'interno della DNF: tuttavia solo il 28% del campione identifica i rischi ambientali come i principali rischi aziendali all'interno della DNF. All'interno di questa sezione si riportano tutte le azioni volte a perseguire il SDGs 13. La lotta contro il cambiamento climatico è citata in un gran numero di società FTSE MIB (soprattutto per quanto riguarda il target di riduzione da gas effetto serra), la percentuale diminuisce notevolmente per le altre società che hanno pubblicato la DNF. In questa sezione è utile

riportare quanto prescritto dall'art 3 comma 2 punto a) b) c) D. Lgs. 254/2016, l'utilizzo di risorse energetiche distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera nonché l'impatto sulla base di ipotesi o scenari realistici a medio termine, sull'ambiente, sulla salute e la sicurezza, associato a fattori di rischio ambientale e sanitario. Oltre i precedenti temi, in questa sezione si presenta l'approccio ad una economia circolare, e l'esistenza di una politica aziendale volta al riciclo dei materiali o componenti di prodotti, riuso, gestione dei rifiuti, gestione degli imballi e materiale utilizzato per questi, politiche volte ad evitare lo spreco di prodotti. Infine si descrivono le politiche e le eventuali tecnologie esistenti per il risparmio e consumo di acqua, di energie e del suolo, compresa la policy per riduzione di inquinamento ed emissione di sostanze inquinanti; l'attenzione si pone anche al trasporto e trasferimento di materie prime e all'informativa sull'educazione ambientale e responsabile verso i dipendenti e cittadini. Per l'Osservatorio delle Dichiarazioni Non Finanziarie e delle Pratiche Sostenibili 2019 la dimensione ambientale (tra le tre dimensioni della sostenibilità) costituisce in media l'11% delle DNF (2018) e generalmente contiene informazioni relative alle emissioni di CO2 e al consumo di risorse energetiche-idriche, alle politiche in relazione alla protezione ambientale e al tasso di materiale riciclato o smaltito in modo sostenibile.

CONFRONTO CON IL MODELLO IREN

Il modello di confronto, nella relativa sezione della DNF, parte dall'analisi delle politiche ambientali. L'attività del Gruppo ha infatti impatti ambientali derivanti dalla produzione di energia elettrica, gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, gestione ciclo idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti e servizi affini. È presente un Sistema Integrato condiviso da tutto il personale d'azienda per la salvaguardia ambientale. In questa prima parte della sezione dedicata al rapporto con l'ambiente naturale vengono riportati i dati principali su più anni dei consumi energetici, prelievi e scarichi idrici, produzione rifiuti, emissioni in atmosfera, produzione PCB, materiali utilizzati nelle attività produttive (condividendo perciò le tematiche legate all'adozione di una economia circolare). Nella seconda parte della sezione sono riportati gli investimenti effettuati per tutelare e proteggere l'ambiente: dagli investimenti per la riduzione delle emissioni, agli strumenti per mitigare gli impatti aziendali fino al *mobility management* con il rinnovo degli automezzi su strada per lo svolgimento dell'attività del Gruppo. Sono riportati infatti in questa sezione tutti i dati e gli strumenti messi in atto per la gestione del servizio idrico integrato, dei servizi ambientali, e per la produzione dei servizi energetici; in questo caso si evince come il Gruppo, rispettando il principio di trasparenza delle informazioni non finanziarie, riporti i dati delle attività appena elencate su più anni (2019, 2018, 2017), con la suddivisione delle aree geografiche di intervento. Al termine di questa sezione la DNF sottolinea la condivisione della politica ambientale europea sulla Biodiversità. Molte sono le attività svolte nelle aree protette o di interesse ambientale. Il Gruppo infatti collabora con gli Enti Gestori delle aree protette per la salvaguardia non solo dell'ecosistema ma anche delle specie protette. La sezione è chiusa con la segnalazione della legislazione condivisa: i processi sono svolti in conformità ai regolamenti e leggi in materia, ma soprattutto con un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.



Temi rilevanti Iren

Tabella 5 - tabella di raccordo tipologia di informazioni richieste DNF (rapporti con l'ambiente naturale) e modello Iren

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	NOTE E DATI
Ambiente Naturale	<ul style="list-style-type: none"> politiche, azioni e gestione rischi sugli impatti ambientali dell'impresa
	<ul style="list-style-type: none"> utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili
	<ul style="list-style-type: none"> impiego di risorse idriche, emissioni di gas effetto serra, emissioni di inquinanti
	<ul style="list-style-type: none"> investimenti per la tutela dell'ambiente
	<ul style="list-style-type: none"> azioni sostenibili di salvaguardia ambientali
	<ul style="list-style-type: none"> Sistema di Gestione Ambientale: caratteristiche
Economia Circolare	<ul style="list-style-type: none"> riciclo materiale in modo sostenibile
	<ul style="list-style-type: none"> gestione rifiuti
	<ul style="list-style-type: none"> risparmio e consumo di risorse naturali

Rapporti con la comunità locale

Il confronto e il dialogo con la comunità locale sono elementi essenziali della DNF, così come il rapporto con tutti gli stakeholders, dai fornitori, ai clienti fino alle relazioni con il territorio locale. L'azienda se partecipa attivamente allo sviluppo del territorio riporta in questa sezione i progetti, le iniziative e gli incontri, che possono affrontare tematiche ambientali, sociali e di crescita del territorio. I progetti possono essere sviluppati anche in collaborazioni con altre imprese locali, e con una continua interazione con le istituzioni del territorio, associazioni o enti pubblici. La DNF descrive perciò il modello solidale eventualmente adottato dall'azienda che favorisce la collaborazione positiva con la

comunità locale. Tra i motivi alla base delle azioni di riduzione dell'impatto ambientale, come riportato dal Censimento Permanente delle Imprese 2019, si ha il consolidamento dei legami con la comunità locale (58% del campione anno 2018), quasi un terzo sostiene iniziative di interesse collettivo esterne all'impresa, e meno di un terzo sostiene iniziative a beneficio del tessuto produttivo del territorio in cui opera. Le aspettative degli stakeholders sono elemento fondamentale anche per la scelta dell'analisi delle tematiche da affrontare in DNF: dall'Osservatorio Deloitte 2019, le categorie di stakeholders maggiormente coinvolte per la DNF 2018 risultano le stesse emerse dall'analisi delle DNF 2017: i dipendenti, i fornitori e i clienti. Per l'Osservatorio delle Dichiarazioni Non Finanziarie e delle Pratiche Sostenibili 2019 la ripartizione media delle pagine delle DNF per dimensioni di sostenibilità dimostra come le aziende italiane prediligano la sezione legata agli aspetti sociali (circa il 24% dell'intero contenuto DNF) e si focalizza maggiormente su temi quali la *gender diversity*, l'inclusione sociale, la formazione del personale, la valutazione dei fornitori su parametri di sostenibilità e sostegno al benessere delle comunità.

CONFRONTO CON IL MODELLO IREN

Il primo tema rilevante della sezione è la comunicazione con la clientela basata su principi di trasparenza e chiarezza. Tale target viene raggiunto attraverso la condivisione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, formulato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dalle azioni per minimizzare gli impatti delle proprie attività sulla salute e sulla sicurezza dei clienti e della comunità, dal grado di comunicazione offerta dei propri prodotti e servizi. Il Gruppo punta alla fidelizzazione e soddisfazione della clientela. Viene condiviso il sistema di rilevazione della qualità dei servizi erogati tramite indagini di *customer satisfaction* affidate alla Direzione Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali. È possibile inoltre inviare reclami per eventuali violazioni utili per monitorare criticità. Per ogni campo di attività svolto sono riportati i dati sulla qualità del servizio offerto.

Nella seconda parte di questa sezione viene data grande importanza all'attenzione posta alla comunità e al territorio. I Comitati Territoriali sono organismi appositamente creati per rafforzare i rapporti con il territorio, confrontarsi direttamente con gli stakeholders, analizzare i bisogni della comunità, e proporre numerosi progetti e iniziative ambientali e sociali. I Comitati sono anche uno strumento per raccogliere nuove idee e soluzioni sostenibili. In questo ambito si inseriscono anche i progetti di educazione alla sostenibilità; si tratta di offerte per le scuole ma anche iniziative e incontri per specifici target e aree geografiche precise. L'obiettivo del Gruppo è da sempre creare ricchezza tutelando l'ambiente e le aspettative degli stakeholders curando i rapporti con le istituzioni.

Nella terza parte di questa sezione sono considerate le politiche verso i fornitori come parte integrante delle azioni sostenibili intraprese dall'azienda poiché influiscono indirettamente sulla qualità e sulla reputazione del Gruppo. È presente un sistema di qualificazione e selezione dei fornitori in modo tale da scegliere un prodotto o un servizio di qualità: si presta attenzione alla pubblicazione della DNF da parte dei fornitori, all'audit CSR, e al non aver commesso gravi violazioni fiscali e con riguardo alla sicurezza dei lavoratori. I fornitori sono selezionati perseguendo l'obiettivo di affidabilità, non discriminazione e trasparenza, anche con opportune indagini CSR. Anche nei contratti di appalto deve essere tutelata la salute e la sicurezza dei lavoratori, la formazione e l'interesse del livello occupazionale quale obiettivo di sviluppo sostenibile.



Temi rilevanti Iren

Tabella 6 - tabella di raccordo tipologia di informazioni richieste DNF (rapporti con la comunità locale) e modello Iren

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	NOTE E DATI
Rapporti con la comunità locale	<ul style="list-style-type: none"> • dialogo e comunicazione con la comunità locale • progetti per la crescita del territorio • progetti con imprese, enti istituzionali, associazioni • progetti per educazione alla sostenibilità • presenza di Comitati Territoriali
Rapporti con i clienti	<ul style="list-style-type: none"> • attenzione alla salute e alla sicurezza dei clienti • offerta dei prodotti e servizi • customer satisfaction • possibilità di eventuali reclami
Rapporti con i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • metodo di selezione dei fornitori • partecipazione dei fornitori all'attività d'impresa • qualità dei prodotti e servizi acquistati • indagini CSR

Capitale umano e ambiente di lavoro

In questa ultima sezione della DNF si discute sul tema dei rapporti di lavoro, della diversità, dei diritti umani, della sicurezza sul lavoro e formazione dei dipendenti. Si ricorda che l'art. 3 D. Lgs. 254/2016 così recita al comma 2 *“la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti: [...]*

d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;

f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.”

Tuttavia anche l'art. 3 comma 1 del presente Decreto prevede che la DNF contenga la descrizione dei principali rischi, generati o subiti, connessi oltre che ai temi ambientali e sociale, anche ai temi attinenti al capitale umano, ai diritti umani, alla lotta contro la corruzione passiva e attiva, derivanti dall'attività di impresa, dai suoi prodotti o servizi, incluse le catene di fornitura e subappalto.

Come già anticipato nella sezione precedente circa il 24% dell'intero contenuto della DNF è dedicato ai temi di *gender diversity*, diritti umani, formazione personale e attenzione alla comunità locale. Una percentuale bassa dell'intero contenuto è dedicato alla lotta alla corruzione. L'attenzione alla formazione professionale è uno dei punti chiave di questa sezione, considerando la periodicità con cui viene eseguita e la partecipazione a corsi professionali e di aggiornamento. Dal Censimento 2019 Permanente delle Imprese ISTAT nel 2018 l'attività di formazione aziendale non obbligatoria ha coinvolto poco più di 230 mila imprese su un totale di oltre un milione. L'attenzione alla formazione del personale cresce all'aumentare delle dimensioni d'azienda: coinvolge solo il 18,4% delle microimprese⁶⁵, ma supera l'80% delle grandi⁶⁶ imprese. Rispetto al settore d'attività le imprese più propense alla formazione risultano essere quelle con un alto contenuto di conoscenza e ad alta intensità tecnologica; per le microimprese si tratta del settore assicurativo. La digitalizzazione infatti richiede sempre più competenze e professionalità per far fronte a nuovi rischi e aspetti critici. Circa il 65% delle imprese italiane mette in atto azioni per incrementare il livello di sicurezza all'interno della propria impresa o nel territorio in cui opera.

In questa sezione è utile descrivere le azioni e le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e la formazione del personale sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Si descrivono inoltre le politiche contrattuali riguardo l'occupazione dei dipendenti e le pari opportunità di trattamento retributivo. In merito alla tutela dei diritti umani bisogna indicare quali sono i potenziali rischi e le misure di prevenzione attuate, nonché quali sono le forme di reclamo e di monitoraggio; è opportuno specificare se vi sono strumenti idonei ad

⁶⁵ Tra i 3 e 9 addetti. Censimento Permanente Imprese 2019 ISTAT. Febbraio 2020.

⁶⁶ Con oltre 250 addetti. Censimento Permanente Imprese 2019 ISTAT. Febbraio 2020. Nelle imprese di medie dimensioni dichiarano di aver svolto attività di formazione al 56,3% per le unità tra i 50 e i 99 addetti e al 67,6% per quelle tra i 100 e i 249.

evitare atti di discriminazione, con l'obiettivo di monitorare le fasce considerate più deboli. Infine, come premesso dalla norma, si indicano gli strumenti atti a contrastare la corruzione attiva e passiva.

CONFRONTO CON IL MODELLO IREN

La crescita dei dipendenti è un pilastro fondamentale per il Gruppo. La sezione inizia illustrando gli obiettivi di valorizzazione del capitale umano, attraverso un modello che punti alla crescita delle competenze e conoscenze, all'investimento della formazione e sviluppo umano, alla pianificazione carriera - retribuzione e benefits personalizzati. Viene illustrato il quadro occupazionale attuale fornendo i dati della suddivisione dell'organico. Le informazioni riportate riguardano anche il numero di assunzioni e cessazioni dell'anno e le forme di contratto stipulate. Il Gruppo adotta il CCNL ma è previsto un sistema premiante retributivo per risultati e obiettivi raggiunti.

Successivamente sono indicati i sistemi di selezione, sviluppo e formazione del personale: sono riportate tutte le iniziative più rilevanti per rafforzare le competenze manageriali, professionali e trasversali, con le ore di formazione pro capite e i relativi obiettivi al 2024. Tra le ore di formazione vengono ricomprese quelle dedicate alla salute e sicurezza, aggiornamento incarichi di sicurezza per l'utilizzo di macchinari e attrezzature.

Le Pari Opportunità sono tra gli impegni sostenuti dall'azienda con un'attenzione particolare al personale femminile e alle categorie tutelate. Il Welfare Aziendale risponde agli elementi essenziali richiesti dal Decreto. Infatti si punta alla qualità del lavoro con iniziative a favore del benessere del personale (e conciliazione di questo con la qualità della vita privata dei dipendenti), anche grazie a strumenti quali coperture assicurative o pensionistiche complementari.

Uno degli ultimi temi trattati in questa sezione è la gestione della sicurezza aziendale. Esiste un unico Servizio Sicurezza collocato nella Capogruppo che garantisce l'applicazione delle metodologie di valutazione dei rischi, la predisposizione delle misure organizzative, procedurali e tecniche. Annualmente si ha un incontro sulle tematiche del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto del rispetto di tutte le norme del citato Decreto e alla sorveglianza sanitaria. Si conclude riportando tutte le informazioni rilevanti sulle Persone in Iren negli ultimi 3 anni.



Temi rilevanti Iren

Tabella 7 - tabella di raccordo tipologia di informazioni richieste DNF (capitale umano e rapporti di lavoro) e modello Iren

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	NOTE E DATI
Capitale Umano	• gestione del personale
	• livelli occupazionali
	• numero di dipendenti, ruoli, rapporti contrattuali
	• dialogo e comunicazione con il personale aziendale
	• investimenti in capitale umano
	• formazione e sviluppo del personale
Rispetto dei diritti umani	• misure di prevenzione per le violazioni dei diritti umani
	• politiche per prevenire azioni discriminatorie
	• strumenti per prevenire la corruzione attiva e passiva
	• politiche per tutelare le categorie più deboli
	• eventuali strumenti di reclamo
Pari opportunità	• tutela diversità di genere
	• strumenti CSR per le pari opportunità
	• eventuali strumenti di reclamo
Sicurezza sulla salute e sul lavoro	• strumenti di prevenzione, monitoraggio, valutazione sulla salute e sicurezza sul lavoro
	• rispetto della normativa: D. Lgs 81/2008

Conclusioni sulle DNF per le PMI italiane

Con il presente capitolo si è proposto un modello utile per le PMI, di una possibile suddivisione della DNF nelle sezioni fondamentali, riportando il contenuto minimo richiesto dal D. Lgs. 254/2016. È tuttavia consigliato riportare le informazioni non finanziarie dei temi sostenibili considerati rilevanti anche in una apposita area del sito internet aziendale, così come pubblicato dal Gruppo Iren. Tuttavia la struttura proposta deve essere adattata alla tipologia d'attività d'impresa: in quest'ottica è possibile modellare la struttura del documento andando ad approfondire i temi rilevanti identificati dall'analisi di materialità. Tutte le tre variabili della sostenibilità devono essere obbligatoriamente affrontate: sociale, ambientale ed economica. Viene lasciata libertà di scelta se collocare la DNF inclusa nel bilancio o separatamente. La denominazione del Documento (fattore da esplicitare) può essere Dichiarazione non Finanziaria (DNF), Bilancio di Sostenibilità, Report di Sostenibilità o infine Report Integrato. Dall'analisi della prima parte del capitolo si evince che sono ancora poche le imprese che volontariamente

adottano un Bilancio di Sostenibilità/DNF, così come riportato dal sito Consob. Negli anni tuttavia si nota una maggior centralità dei temi sostenibili in ambito aziendale grazie ad un coinvolgimento sempre più attivo degli stakeholders (visto il numero comunque crescente delle DNF volontarie pubblicate e dai dati positivi riportati dagli Osservatori DNF). Negli anni, anche per le PMI, il sistema di rendicontazione non finanziario verrà affinato diventando prassi di una cultura aziendale sostenibile, anche se in maniera graduale, poiché attualmente si è ancora lontani dalla consapevolezza delle opportunità che l'investimento in uno sviluppo sostenibile può procurare nella dimensione competitiva d'azienda.

Capitolo 3

Il ruolo del Dottore Commercialista nella rendicontazione CSR

Il presente capitolo intende considerare le principali aree di intervento del Dottore Commercialista in ambito di reporting non finanziario. La rendicontazione non finanziaria ha lo scopo di integrare la CSR con il modello di business aziendale sia per le imprese obbligate dalla normativa alla redazione della DNF sia per le imprese che la redigono volontariamente, con report di sostenibilità separato o integrato. Il modello di business deve prevedere azioni mirate in ambito ESG, solo in questo modo anche i report di sostenibilità potranno essere documenti strutturati di qualità. La sostenibilità aziendale perciò deve essere integrata con la governance aziendale. Il professionista potrà così intraprendere un'attività di consulenza in ambito CSR accompagnando l'azienda nelle scelte delle tematiche ESG; il Dottore Commercialista può assumere il ruolo di guida nelle linee d'azione di sostenibilità in ambito ambientale, sociale e di governance. Il professionista non assume perciò solamente il mero compito di redattore e consulente nella redazione di report non finanziari, ma il suo ruolo diviene fondamentale già a "monte".

Per quanto concerne strettamente la tematica sulla reportistica non finanziaria, il professionista assiste le società nella redazione di temi inerenti alla responsabilità sociale di impresa nei seguenti casi:

1. Nella rendicontazione non finanziaria, o DNF obbligatoria, prevista dal D. Lgs. 254/2016 per le imprese di interesse pubblico di grandi dimensioni che soddisfano i requisiti dell'art. 2 del presente Decreto.
2. Nella rendicontazione non finanziaria volontaria, prevista dal D. Lgs. 254/2016 quando le imprese siano conformi ai dettami dell'art. 7 del presente Decreto.
3. Nella redazione della Relazione sulla Gestione, anche con riferimento ad indicatori non finanziari e a contenuti di carattere ambientale e sociale così come previsto dall'art. 2428 del Codice Civile.
4. Nella redazione obbligatoria del bilancio sociale per le Imprese Sociali⁶⁷ secondo le linee guida Decreto 4 luglio 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in GU 186 del 9 agosto 2019⁶⁸.

⁶⁷ Con obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet del Bilancio Sociale, previsto nella legge delega del 6 giugno 2016 n. 106.

5. Nella redazione del bilancio sociale per gli Enti di Interesse Pubblico che superano i limiti previsti dall'art. 14 c.1 D. Lgs. 117/2017.
6. Nella predisposizione di documenti e dichiarazione di sostenibilità volontarie, di bilanci sociali e report CSR in qualsiasi forma non obbligatori dalla normativa.

Il professionista in ambito CSR deve perciò avere un bagaglio di conoscenze della relativa normativa nazionale e internazionale. Per la redazione della reportistica non finanziaria è però opportuno avere competenze in merito all'applicazione dei diversi standard di rendicontazione: la scelta ponderata verrà effettuata sulla tipologia di attività esercitata, dimensione d'azienda e tipologia di impresa. È necessario conoscere gli standard obbligatori per legge per determinate tipologie di imprese e quelli più utilizzati in ambito nazionale ed internazionali. La Direttiva 2014/95/UE prevede diverse tipologie di standard di rendicontazione, lasciando tuttavia la possibilità di estendere la lista degli stessi per la DNF. Gli standard previsti dalla Direttiva costituiscono un elenco comunque esaustivo, e si invita nella scelta di uno conosciuto a livello internazionale per facilitare la comparabilità. Lo standard di rendicontazione deve essere esplicitato nella DNF così come previsto dalla Direttiva 2014/95/UE e dal D. Lgs. 254/2016. Il professionista dovrà optare per gli indicatori previsti dallo standard di rendicontazione, coerenti con l'attività svolta e gli impatti di questa prodotti. Da ciò si intuisce come il professionista debba obbligatoriamente comprendere il *core business* d'azienda. Non è sufficiente apprendere solamente la tipologia d'attività e i business messi in atto, ma in più si richiede al professionista di acquisire conoscenze specifiche sulle azioni ESG intraprese dall'azienda, sulle politiche CSR, sui progetti e investimenti sostenibili con riferimento agli impatti che essi hanno sull'ambiente, sulla società – comunità e sulle scelte dei portatori d'interesse. Solo con consapevolezza su tali questioni potrà scegliere opportunamente lo standard di rendicontazione appropriato ed adeguato. Si ricorda che comunque la scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla Direttiva 2014/95/UE. Il Decreto inoltre prevede la possibilità, come anticipato nei capitoli precedenti, della scelta di una metodologia di rendicontazione autonoma, la cui articolazione deve essere motivata e chiara.

Per poter rendicontare la CSR è necessario integrarla nei processi aziendali, nei sistemi di governance e nel modello di business. Il professionista dovrà avere perciò conoscenze trasversali e diversificate (si pensi che la sostenibilità aziendale si basa su tre "pilastri" in ambito ambientale, sociale e di governance). Il Dottore Commercialista può così avere un ruolo chiave anche nel controllo di gestione tale da aiutare il management nell'integrazione delle procedure aziendali con una visione di gestione sostenibile. La figura del Dottore Commercialista è chiamata in causa quale figura che possiede competenze adeguate per l'attività di consulenza nella predisposizione della reportistica non finanziaria. Tali attività professionali non sono solo nuove opportunità lavorative, ma l'evoluzione della normativa europea e nazionale in tema di rendicontazione non finanziaria ha guidato lo studio e l'acquisizione di un bagaglio di nuove conoscenze,

⁶⁸ Adottate ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

capacità e competenze su queste tematiche. La tendenza delle imprese italiane di piccole-medie dimensioni è quella di abbracciare sempre più una visione sostenibile nel medio lungo periodo, seppur in modo graduale come si evince dalla presente ricerca; ciò spingerà i professionisti di oggi ad approcciarsi alle nuove tematiche di sostenibilità aziendale e ad influenzare gli studi dei giovani futuri professionisti. Nel paragrafo successivo verranno analizzate le opportunità professionali connesse all'evoluzione normativa sulla rendicontazione non finanziaria proposte dall'informativa n. 73 del 2019 del CNDCEC.

Documento informativo CNDCEC 'Sostenibilità aziendale e sviluppo professionale: corporate governance e risk management': analisi.

Il documento informativo n. 73 del 31 luglio 2019 "*Sostenibilità aziendale e sviluppo professionale. Corporate governance e risk management*" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, propone 3 attività professionali strettamente legate alle tematiche CSR:

1. Attività professionali relative ai sindaci;
2. Attività dei professionisti quali attestatori e asseveratori di report CR (svolta da un revisore legale);
3. Attività professionali quali consulenze nella predisposizione di report CR.

Per quanto concerne il punto 1 la DNF è sottoposta ad un duplice controllo: quello dell'organo sindacale e quello del revisore legale. All'organo di controllo interno il Decreto affida l'onere di vigilare sull'osservanza delle disposizioni imposte e di riferirne nella relazione annuale all'assemblea⁶⁹. Tuttavia la responsabilità in merito alla redazione e alla pubblicazione della DNF in conformità a quanto previsto dal Decreto compete agli amministratori, i quali agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'art. 8 prevede un quadro sanzionatorio per cui una DNF non conforme al Decreto (artt. 3 e 4) fa sì che la sanzione venga applicata anche ai componenti dell'organo di controllo nel caso in cui omettano di riferire all'assemblea la mancanza di conformità, violando i loro doveri di vigilanza e di referto previsti dall'art. 3 comma 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000). Nei casi in cui la DNF depositata presso il Registro delle Imprese contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Decreto, in questi casi la sanzione viene applicata anche ai componenti dell'organo di controllo (sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000). Le sanzioni vengono irrogate dalla Consob. Il Collegio Sindacale vigila con atti di ispezione e controllo sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. I sindaci devono vigilare sulla base di un *risk approach*, che consiste nell'identificazione dei

⁶⁹ Cfr. art 3 comma 7 D. Lgs. 254 / 2016

rischi in base alle caratteristiche dell'attività d'azienda, all'organizzazione e dimensione aziendale. Il sistema di controllo prevede processi e procedure per l'identificazione di rischi di natura economica ed extra-economica. Tali procedure permettono un'efficiente valutazione dei rischi in modo tale da raggiungere gli obiettivi operativi e strategici, garantendo la verità e correttezza dei dati riportati nei report finanziari e non finanziari. Il Documento del 2016 "Verbali e procedure del collegio sindacale"⁷⁰, pubblicato dal CNDCEC, propone diverse "bozze" di verbali del collegio sindacale tra cui verbali sulle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro, sulle tematiche ambientali, in tema di privacy e corretta amministrazione. Le attività legate alla sostenibilità aziendale, relative ai professionisti sindaci, si sintetizzano nel controllo e vigilanza dei processi ambientali, sociali e di governance: ciò si traduce nel monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Si ricorda altresì l'analisi indispensabile dei principali rischi, generati o subiti, connessi a tali temi e che derivano dall'attività d'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto⁷¹. Tali attività sono necessarie e fondamentali per poter redigere adeguatamente i report con informazioni non finanziarie attendibili e certe.

Con riferimento al punto numero 2, il D. Lgs. n. 254/2016 prevede che le informazioni non finanziarie debbano essere sottoposte ad attestazione di conformità al contenuto del Decreto, attestazione che deve essere svolta da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da una società di revisione legale⁷². Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione del soggetto incaricato sull'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della DNF. Rilasciare un'attestazione di una dichiarazione di sostenibilità rappresenta una seconda opportunità per i professionisti. Il processo di asseverazione richiede competenze specifiche di valutazione di informazioni finanziarie e non finanziarie, che possiede la figura del Dottore Commercialista (successivamente meglio descritto). Il sistema sanzionatorio⁷³, identifica il revisore legale del bilancio e gli attestatori come soggetti

⁷⁰ Documento aprile 2016 CNDCEC, "Verbali e procedure del collegio sindacale". Sostituisce il documento n. 20 "Verbali e procedure del collegio sindacale" predisposto nel 2013 dall'IRDCEC.

⁷¹ Cfr. art 3 c. 1 lett. c) D. Lgs. 254/2016.

⁷² Art. 3 c.10 del Decreto si legge "Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5."

⁷³ Cfr. art. 8 del D. Lgs. n. 254/2016.

sanzionabili: se viene omessa la verifica dell'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette di effettuare l'attestazione di conformità, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Al medesimo soggetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000 quando in caso di violazione dei principi di comportamento e delle modalità di svolgimento dell'incarico di verifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attesta la conformità al presente decreto, a norma dell'articolo 3, comma 10, di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformità agli articoli 3 e 4. Il soggetto revisore legale del bilancio e l'attestatore possono coincidere. Il professionista per cui può essere chiamato ad attestare DNF, report CSR o di sostenibilità, bilanci sociali. Talvolta è necessario l'affiancamento di specialisti esterni.

Come terza possibilità, i professionisti possono assumere il ruolo di consulenti nella predisposizione dei report CR e in generale in ambito CSR. La richiesta di un consulente quale Dottore Commercialista avviene quando l'azienda non ha particolari competenze in ambito ESG: ciò si traduce in una migliore gestione aziendale, miglioramento dell'immagine e reputazione aziendale, maggior attenzione da parte di tutti gli stakeholders e investitori. Questa particolare attenzione porta ad una integrazione della CSR con la gestione aziendale, la quale costituisce una preparazione propedeutica alla redazione della reportistica non finanziaria. Così come riportato dal Documento 2019 CNDCEC in questione, l'attività del professionista quale consulente si snoda nelle seguenti fasi:

- 1- Assessment della CSR aziendale;
- 2- Pianificazione del processo di reporting;
- 3- Stakeholder Engagement;
- 4- Analisi di Materialità e scelta dei contenuti del report;
- 5- Monitoraggio e sviluppo del Report;
- 6- Verifica e comunicazione.



Figura 11 - fasi del professionista consulente per la corretta predisposizione di un report di informativa non finanziaria. SOSTENIBILITÀ AZIENDALE E SVILUPPO PROFESSIONALE. CNDCEC.

Nella prima fase è necessario un supporto di tipo operativo, per capire quanto la CSR sia integrata nelle pratiche aziendali. Il professionista deve offrire un supporto anche a livello strategico e in termini di gestione, si tratta perciò da una parte di consulenza strategica di governance, e dall'altra di consulenza di gestione di pratiche CSR.

Nella seconda fase si ha, non solo il coinvolgimento del professionista, ma anche eventualmente del team di specialisti a supporto del primo, e del management d'azienda, incaricati della rendicontazione non finanziaria. In questa fase devono essere identificati gli step e le tempistiche che si concluderanno con la predisposizione di una DNF. Il professionista identifica lo standard, il metodo e il perimetro di rendicontazione. Lo stesso dovrà conoscere la normativa di riferimento quindi si richiedono specifiche competenze tali da determinare la metodologia di rendicontazione corretta. In questa fase vengono definiti i temi di sostenibilità da trattare.

Nella fase definita *stakeholder engagement* il consulente deve definire quali portatori d'interesse coinvolgere. Spesso il consulente deve collaborare con la presenza di eventuali Comitati Territoriali, in stretto contatto con la comunità locale, e con i responsabili di eventuali Comitati CSR. Necessariamente questa fase si concluderà con l'ampliamento dei temi di sostenibilità.

Successivamente i professionisti dovranno considerare l'analisi della matrice di materialità identificando i temi rilevanti precedentemente predefiniti. Si scelgono i contenuti del Report insieme al management aziendale ed il consulente dovrà predisporre graficamente la matrice di materialità.

Il professionista a questo punto potrà sviluppare il report con tutte le informazioni necessarie reperite nelle fasi precedenti. La DNF dovrà essere redatta perseguendo il principio di chiarezza, verità e correttezza dei dati. Se non sarà possibile riportare informazioni ritenute rilevanti o per qualsiasi mancanza correlata ai precedenti temi, il professionista dovrà darne spiegazione in linea con il principio *comply or explain*.

Al termine del monitoraggio, il professionista verificherà la correttezza di tutte le informazioni non finanziarie, ed eventualmente quelle contabili, riportate nel Report. Il Report sarà pronto per la verifica del revisore esterno e il rilascio dell'asseverazione. La fase si conclude con la comunicazione del Report agli stakeholders interni ed esterni all'azienda.

In tutte le fasi è necessario considerare un'analisi dei rischi integrati con i principi di sostenibilità. Si ha il passaggio dall'ERM al SERM – Sustainable Enterprise Risk Management. Oltre a quanto già analizzato all'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 254/2016, il Codice di Autodisciplina⁷⁴ di Borsa Italiana ha definito l'assetto organizzativo aziendale anche in base ai principi di sostenibilità: questi sono identificati dal C.d.A. delineando la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici, valutando i rischi che possono assumere rilievo per quanto concerne la sostenibilità nel medio-lungo periodo. Lo Standard GRI, aggiornato alla direttiva UE/95/2014, stabilisce dei requisiti di rendicontazione in merito ai principali impatti e rischi aziendali⁷⁵ (Informativa Strategia): *“una descrizione degli impatti significativi a livello economico, ambientale e sociale, nonché le relative sfide e le opportunità. Ciò comprende gli effetti sugli stakeholder e i loro diritti come definito dalle leggi nazionali e da altri standard rilevanti riconosciuti a livello*

⁷⁴ Codice di Autodisciplina 2018, Comitato per la Corporate Governance. *Nelle società appartenenti all'indice FTSE-Mib, il consiglio di amministrazione valuta l'opportunità di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; in alternativa, il consiglio valuta di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati.*

⁷⁵ GRI 102 INFORMATIVA GENERALE. Informativa 102-15

internazionale” [...] “l’impatto dei trend, rischi e opportunità in materia di sostenibilità sulle prospettive a lungo termine e le performance finanziarie dell’organizzazione” [...] “prioritizzazione dei temi chiave economici, ambientali e sociali come rischi e opportunità in base alla loro rilevanza per la strategia organizzativa a lungo termine”. Si tratta di rischi già contemplati nel D. Lgs. 231/2001. Il professionista dovrà avere un background trasversale: la consulenza potrà riguardare il modello di business, il controllo di gestione, la definizione di un *risk assessment* e nuovi investimenti sostenibili dagli ESG ai green bond. Il commercialista, infine, potrà assumere il ruolo di amministratore in società. In una corretta governance non si deve prescindere dalla responsabilità degli amministratori nelle scelte di gestione che tengano conto della sostenibilità aziendale. Inoltre avere amministratori non esecutivi e indipendenti rende una gestione che assicuri la trasparenza di una visione sostenibile nel medio-lungo periodo.

Assurance dell’informativa non finanziaria secondo gli standard internazionali: ISAE 3000

Il Principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) n. 3000 (Revised) “Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell’informativa finanziaria storica”⁷⁶ dell’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) è stato pubblicato nel 2016. Il presente principio internazionale sugli incarichi di assurance tratta degli incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell’informativa finanziaria storica, rispettivamente trattate dai principi di revisione internazionali ISA e dai principi internazionali sugli incarichi di revisione limitata ISRE. Il principio si occupa di tutti gli incarichi di attestazione di assurance ragionevole e gli incarichi di attestazione di assurance limitata. Gli incarichi di assurance comprendono sia gli incarichi di attestazione, in cui soggetti diversi dal professionista misurano l’oggetto di valutazione rispetto ai criteri, sia gli incarichi diretti in cui il professionista misura l’oggetto di valutazione rispetto ai criteri. Si tratta perciò di una delle opportunità lavorative riportate nel primo paragrafo. Tuttavia anche il presente Principio specifica che l’incarico di assurance svolto in conformità ai principi ISAE può essere parte di un incarico più ampio.

La assurance del bilancio di sostenibilità perciò consiste in specifiche procedure di verifica definite dall’ISAE 3000, che si concludono in un’attestazione sulla conformità delle informazioni non finanziarie rispetto agli standard di rendicontazione, metodologia di rendicontazione, adeguatezza dei processi e delle informazioni nella DNF/bilancio di sostenibilità. Il revisore attesta tali informazioni rispetto a quanto prescritto nel D. Lgs. 254/2016.

Gli obiettivi del professionista sono i seguenti:

a) acquisire un’assurance ragionevole o un’assurance limitata, valutando che le informazioni sull’oggetto non contengano errori significativi;

⁷⁶ ISAE 3000 – Assurance engagement other than audits or reviews of historical information.

b) esprimere una conclusione sul risultato della valutazione dell'oggetto mediante una relazione scritta che comunichi una conclusione di assurance ragionevole o di assurance limitata e descriva gli elementi alla base della conclusione stessa;

c) pubblicare ulteriori comunicazioni come richiesto dal presente principio e da eventuali altri principi ISAE pertinenti.

d) in tutti i casi in cui non sia possibile acquisire un'assurance ragionevole o un'assurance limitata il professionista dichiara l'impossibilità di esprimere una conclusione ovvero receda dall'incarico.

Il revisore designato potrà seguire due metodologie di attestazione: *limited assurance engagements* e *reasonable assurance engagements*. Nel primo caso il soggetto designato rilascia l'attestazione in cui indica che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione, quindi il livello di estensione di attività di verifica è inferiore rispetto ad un esame completo (conclusioni negative, ad esempio "non siamo venuti a conoscenza di aspetti che facciano ritenere che la DNF non sia conforme ai principi di redazione..."); nel secondo caso si rilascia un'attestazione con giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione, per cui il livello di attività di verifica è considerato ampio per un esame completo (conclusioni positive sulla corretta applicazione dei principi di redazione). Sottoporre la DNF ad una verifica di *assurance* porta maggior affidabilità delle informazioni e dei processi che hanno portato alla loro determinazione; ciò si traduce in maggior fiducia e coinvolgimento da parte degli stakeholders.

Tabella 8- livelli di attestazione

Livello di attestazione	Procedure di raccolta evidenze	Attestazione finale
Limited assurance	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione del subject matter. • Individuazione di potenziali errori significativi. • Verifiche in sito, test di processo, test di sostanza e test di campioni statistici. • Procedure limitate. • Individuazione processo di redazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione incarico con richiamo delle responsabilità del management e del revisore. • Conclusioni espresse in forma negativa.
Reasonable assurance	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione del subject matter. • Individuazione dei rischi CSR. • Verifiche in sito, test di processo, test di sostanza e test di campioni statistici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione incarico con richiamo delle responsabilità del management e del revisore. • Conclusioni espresse in forma positiva.

	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle evidenze. 	
--	---	--

Negli incarichi di assurance sono coinvolti tre soggetti: il responsabile dell'incarico, il professionista e gli utilizzatori. Il grafico a seguire spiega la relazione tra questi.




Figura 12-ruoli e responsabilità. PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUGLI INCARICHI DI ASSURANCE (ISAE) n. 3000 (Revised)

La parte responsabile ha la responsabilità dell'oggetto sottostante (*subject matter*) mentre il soggetto che effettua la valutazione utilizza i criteri per misurare l'oggetto sottostante da cui derivano le informazioni sull'oggetto; la parte conferente concorda i termini dell'incarico con il professionista. I potenziali utilizzatori prendono decisioni sulla base delle informazioni sull'oggetto. In questa situazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione è la *responsible party*;
2. La società di revisione, *practitioner*, si occupa della valutazione/misurazione;
3. Gli stakeholders rappresentano gli utilizzatori.

Il presente principio delinea le regole per l'accettazione e il mantenimento dell'incarico: il responsabile dell'incarico deve assicurarsi che il soggetto incaricato abbia seguito le procedure appropriate per l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente, degli incarichi di assurance e deve stabilire se le conclusioni raggiunte a tale riguardo siano appropriate. In tal caso il Dottore Commercialista che intende svolgere tale ruolo dovrà avere specifiche competenze e conoscenza delle leggi e regolamenti poiché dovrà verificare le condizioni indispensabili per l'incarico di assurance, nonché:

- a) i ruoli e le responsabilità delle parti siano adeguati alle circostanze;

- b) l'oggetto sottostante sia appropriato;
- c) i criteri applicati nella predisposizione delle informazioni sull'oggetto siano idonei nelle circostanze dell'incarico e resi disponibili agli utilizzatori;
- d) se il professionista ritiene di essere in grado di acquisire le evidenze necessarie a supportare la propria conclusione per un incarico di assurance ragionevole o per un incarico di assurance limitata deve precisarlo in una relazione scritta;
- e) il professionista dovrà fornire una motivazione logica che includa, nel caso di un incarico di assurance limitata, il fatto che lo stesso ritenga di essere in grado di acquisire un livello adeguato di assurance.

Talvolta le leggi o i regolamenti di uno specifico ordinamento giuridico prescrivono lo schema o la formulazione della relazione di assurance; in tal caso non dovrà specificare la conformità al presente principio.

Il professionista deve svolgere l'incarico con scetticismo professionale valutando la "significatività", riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere le informazioni sull'oggetto significativamente errate. Lo stesso deve, insomma, esercitare il proprio giudizio professionale nello svolgimento dell'incarico: acquisisce evidenze sufficienti e adeguate al fine di esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori. Dovrà essere pianificato l'incarico affinché sia svolto in modo efficace, oltre che la portata dell'incarico, la tempistica e la direzione dell'incarico, la determinazione della natura, delle tempistiche e l'estensione delle procedure al fine di raggiungere l'obiettivo. Il professionista deve stabilire se i criteri siano idonei alle circostanze dell'incarico, altrimenti, insieme alla parte appropriata dovrà discutere se proseguire con l'incarico, se poter risolvere la questione o recedere dall'incarico qualora i criteri non siano idonei (ad esempio nella pianificazione delle procedure il revisore professionista terrà conto anche delle linee guida dello standard prescelto). Per poter svolgere adeguatamente l'incarico è necessario comprendere l'attività oggetto di misurazione: è indispensabile perciò una stretta comunicazione con i Responsabili CSR.

Nello svolgimento dell'incarico, l'analisi documentale include la verifica dei dati e delle informazioni della DNF/Bilancio di Sostenibilità: in tal modo potranno essere misurate le procedure che hanno portato alla generazione dei dati e delle informazioni incluse nel report non finanziario. Ciò potrà essere verificato con interviste ai soggetti strettamente coinvolti alla redazione della DNF/Bilancio di Sostenibilità, ad esempio con riguardo al modello aziendale, alla gestione delle politiche ambientali, sociali ed economiche, al processo di coinvolgimento degli stakeholders, etc. Le verifiche che riguardano i dati quantitativi possono essere verifiche analitiche o limitate verifiche, mentre per le verifiche sui dati qualitativi si controlla la conformità con gli standard di rendicontazione e il Decreto. Più precisamente, i dati economico-finanziari verranno confrontati con i dati contabili di bilancio e verrà analizzata la conformità delle informazioni DNF con le linee guida (es. GRI). Sono inoltre previste visite in loco per ottenere dalla documentazione e dai responsabili riscontri sulla correttezza delle procedure di calcolo dei dati e degli indicatori. L'attività di revisione riguarda inoltre l'analisi di materialità. Ciò include analisi approfondite riguardo i temi rilevanti e significativi che influenzano le decisioni degli

utilizzatori, rispetto al grado di coinvolgimento degli stakeholders (stakeholders engagement)⁷⁷.

Nell'acquisire le evidenze il professionista deve considerare i rischi e trovare una soluzione per gestirli. Nel caso di un'assurance limitata il professionista deve identificare le aree delle informazioni sull'oggetto nelle quali è probabile che si verifichi un errore significativo, e trovare le procedure per evitarlo. Nel caso di assurance ragionevole, deve identificare e valutare i rischi di errori significativi nelle informazioni sull'oggetto; in seguito dovrà definire le procedure per evitare i rischi e acquisire evidenze sufficienti e appropriate in merito all'efficacia operativa dei controlli.

Al termine delle indagini il revisore che ha acquisito le evidenze stabilite nelle procedure di analisi emette la relazione di revisione.

Riepilogando il Dottore Commercialista dovrà assumere diversi livelli di responsabilità a seconda del ruolo che andrà a ricoprire. Il professionista nel ruolo di amministratore della società avrà la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 254/2016 (funzione di garanzia), agendo secondo criteri di professionalità e diligenza. In questo caso il professionista-amministratore garantisce la regolarità del contenuto al Decreto tale che non abbia errori significativi. Si ricorda che tra le informazioni essenziali da riportare nella DNF vi è il modello di business adottato, il sistema di gestione aziendale e la gestione dei rischi subiti e generati. In secondo luogo un professionista che fa parte del collegio sindacale assumerà la funzione di controllo in senso stretto. All'organo di controllo spetta il compito di vigilanza sulle disposizioni del Decreto, sull'osservanza della legge e statuto, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile, organizzativo e del principio di corretta amministrazione⁷⁸(funzione di controllo). Il professionista, come descritto in questo paragrafo, può assumere il ruolo di revisore legale⁷⁹ con il compito di verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della DNF; l'asseveratore ha il compito di attestare la conformità delle informazioni non finanziarie della DNF con il Decreto e le linee dello standard di riferimento scelto, perseguendo il principio di trasparenza delle informazioni non finanziarie a favore degli stakeholders. Il Dottore Commercialista può far parte del team di specialisti a supporto del professionista che attesta la DNF. Infine il professionista come consulente dovrà conoscere la normativa e i regolamenti a seconda della fattispecie di compito che porterà a termine: norme nazionali e internazionali sulla rendicontazione di informazioni non finanziarie, Codice di

⁷⁷ Al GRI 101 principio 1.4 COMPLETEZZA, si legge che i temi materiali analizzati nel report dovrebbero essere sufficienti a riflettere gli impatti economici, ambientali e/o sociali più significativi e consentire agli stakeholder di valutare l'organizzazione. Nel determinare se le informazioni contenute nel report sono sufficienti, l'organizzazione considera sia i risultati dei processi di coinvolgimento degli stakeholder, sia le aspettative sociali più ampie non direttamente identificate tramite i processi di coinvolgimento degli stakeholder. La verifica dei temi materiali da parte del revisore diviene uno dei punti cardini del suo lavoro di assurance della DNF. La rilevanza dei presenti temi è inoltre un concetto riportato dallo stesso D. Lgs. 254/2016.

⁷⁸ Cfr. art 3 c. 7 D. Lgs 254/2016.

⁷⁹ Il revisore incaricato indica in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria. Art. 4 Regolamento n. 20267 Consob 2018. Compito del revisore incaricato della revisione legale del bilancio.

Autodisciplina, regolamenti Consob, D. Lgs. 231/2001, disposizioni in merito alle procedure di attestazione e asseverazione della reportistica CR.

La Consob, con Regolamento adottato con la delibera n° 20267 del 19 gennaio 2018⁸⁰, prescrive un modello di **attestazione flessibile** ma che pone come obbligatoria una limited assurance consentendo allo stesso tempo alle società di richiedere al revisore designato il rilascio di un giudizio reasonable assurance. Solitamente i bilanci di sostenibilità sono sottoposti a limited assurance: ciò è dovuto alla natura del documento che contiene informazioni (maggiormente) di carattere qualitativo. La Consob⁸¹ attua il controllo sulle DNF su base campionaria o su segnalazioni verificando se il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o una dichiarazione di impossibilità di pronunciare un'attestazione. Il Regolamento Consob definisce le linee per la predisposizione della relazione di revisione in conformità con l'ISAE 3000 Revised. In particolare all'art. 5 del Regolamento si legge: *“il revisore designato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo amministrativo, che:*

- a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;*
- b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo amministrativo e sottoposta a verifica;*
- c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria;*

⁸⁰ Delibera n. 20267 2018 Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

⁸¹ Con Delibera n. 21274 si ha la “Determinazione dei parametri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nell'anno 2019”. I parametri per l'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui DNF verranno sottoposte a controllo, di cui dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, sono i seguenti:

- a) con riferimento agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo 89-quater del Regolamento Emittenti, la selezione di vigilanza è effettuata tenendo conto della differenziazione in base al settore di appartenenza (finanziario e non finanziario), dell'esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance e della ragione della selezione ai fini della vigilanza prevista dall'art. 89-quater del TUF, con particolare riferimento alla significatività di accantonamenti e passività potenziali;
- b) con riferimento ai casi in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, sono inserite tutte le società che si trovino in tale situazione;
- c) un'ulteriore selezione di soggetti è svolta tra tutte quelle società la cui DNF sia accompagnata da una relazione del revisore designato in cui lo stesso abbia formulato un richiamo d'informativa che abbia diretta attinenza con le verifiche effettuate dal revisore sulla conformità dell'informativa non finanziaria resa nella DNF;
- d) un'ulteriore selezione di soggetti è svolta, nell'ambito di tutte le categorie che hanno proceduto alla pubblicazione della DNF, secondo un criterio composito che tiene conto della diversità del settore di appartenenza nonché di elementi utili al fine di valutare l'esposizione ai rischi ambientali, sociali, di governance e reputazionali di tali soggetti;
- e) con riferimento alla necessità di tener conto di possibili comportamenti di greenwashing, in particolare nel settore finanziario, la selezione di vigilanza è effettuata tenendo conto della rilevanza assunta dai fattori ESG anche in sede di raccolta di capitali.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento, il criterio per la selezione casuale è l'estrazione di un certo numero di soggetti, al netto delle società individuate sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile. [...]

d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;

e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata (**limited assurance**).

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo amministrativo che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore designato di attestare che, a giudizio di quest'ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche informazioni in essa contenute sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata (**reasonable assurance o mista**).

3. Nel caso in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

Nel paragrafo successivo si approfondirà il Documento Assirevi n. 226.

Tabella 9- ruoli e responsabilità del Dottore Commercialista nella reportistica CSR e DNF

Ruoli e responsabilità del professionista legati alla DNF	Riferimenti normativi DNF	Note
Sindaci	<ul style="list-style-type: none"> Art. 3 c. 7 D. Lgs. 254/2016 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di controllo
Attestatori e asseveratori	<ul style="list-style-type: none"> Art. 3 c. 10. D. Lgs. 254/2016 Regolamento Consob n. 20267 19 gennaio 2018 ISAE 3000 Revised 	<ul style="list-style-type: none"> Assurance: esprimere un giudizio di conformità della DNF con il Decreto/standard di rendicontazione
Consulenti	<ul style="list-style-type: none"> Normativa DNF nazionale /internazionale (es. D. Lgs. 254/2016; Direttiva 2014/95/UE; Regolamento Consob 20267) D. Lgs. 231/2001 	<ul style="list-style-type: none"> Supporto operativo Competenze trasversali

	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di Autodisciplina • Standard di rendicontazione (es. GRI, SDGs) 	
Amministratore	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3 c. 7 D. Lgs. 254/2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di garanzia

Assurance dell'informativa non finanziaria nel contesto nazionale: documento di Ricerca ASSIREVI n. 226

Il Documento di ricerca ASSIREVI n. 226 definisce le linee di comportamento che deve tenere la società di revisione indipendente con riguardo all'emissione della relazione sulla DNF in conformità al D. Lgs. 254/2016⁸². Il Documento affronta in modo specifico le tematiche legate alla *limited assurance*. In particolare riporta i modelli della relazione della società di revisione indipendente e della lettera di attestazione sulla DNF ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e del Regolamento Consob. L'autorità Consob, come all'art. 6 del Regolamento 20267, verifica che le dichiarazioni non finanziarie non solo siano redatte in conformità agli articoli 3 e 4 del Decreto ma siano anche coerenti con gli orientamenti formulati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014⁸³. L'art. 2 della Direttiva fa riferimento agli "Orientamenti in materia di comunicazione" e stabilisce che *"La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. Nell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione consulta i portatori di interesse"*. Come già riportato nel capitolo 1 la Direttiva lascia una libertà di orientamenti non vincolanti con riferimento agli standard di rendicontazione da adottare, i quali possono essere internazionali, unionali e nazionali. La Direttiva riporta gli standard internazionali più utilizzati ma la stessa Commissione deve tener conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti iniziative dell'Unione, e dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse. Il Decreto prevede che la DNF possa essere redatta su base di uno standard di rendicontazione riconosciuto a livello nazionale o internazionale o su metodologia autonome di rendicontazione. Il Documento Assirevi offre come possibile scelta lo standard GRI, standard internazionale più utilizzato per rendicontazioni non finanziarie, o eventuali altri standard o alla metodologia di rendicontazione autonoma, da indicare nel paragrafo della Nota Metodologica in DNF. Inoltre il contenuto dello standard GRI, in particolare GRI 103

⁸² Il presente Documento trova applicazione alle DNF predisposte a norma dell'arte 3, 4 e 7 D. Lgs. 254/2016.

⁸³ E' opportuno inoltre tener in considerazione gli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario). Comunicazione della Commissione. Commissione Europea. 2017.

(*management approach*) e GRI 201 (performance economica) trova perfetta corrispondenza al Decreto artt. 3 e 4. Lo standard di rendicontazione e la relativa metodologia devono essere esplicitati sia nel caso in cui si tratti di un report separato, sia si tratti di un report integrato con framework IR internazionale dell'IIRC⁸⁴.

Gli elementi, tuttavia, più importanti del Documento di Ricerca Assirevi n. 226 sono i modelli di relazione in linea con quanto stabilito dal Decreto, dall'ISAE 3000, e dal Regolamento Consob 20267. L'art. 5 c. 3 del Regolamento prevede che il revisore esprima un'attestazione senza o con rilievi, un'attestazione negativa o una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un'attestazione con una relazione che ne illustri analiticamente i motivi della conclusione. La *limited assurance* è la forma di assurance maggiormente utilizzata dai professionisti nelle DNF, report CSR e bilanci di sostenibilità. I modelli proposti dal Documento Assirevi riguardano quindi solo la tipologia di incarico *limited assurance*. I modelli di relazione e lettere di attestazione richiamano gli standard di rendicontazione precedentemente riportati; sono inoltre suddivisi su diverse sezioni.

La società di revisione indipendente dovrà indicare se la relazione riguarda una dichiarazione consolidata o individuale di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 3 c. 10 D. Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 Regolamento Consob delibera 20267 del gennaio 2018: primo elemento è infatti il titolo della relazione "*independent assurance report*".

In secondo luogo vengono identificati i soggetti destinatari ovvero lo specifico organo amministrativo. Si deve poi specificare l'obiettivo dell'incarico di revisione, la normativa di riferimento e la forma della relazione (es. *limited assurance engagement*). Il revisore specifica i criteri di riferimento utilizzati per la verifica e se sono stati utilizzati per specifici scopi.

Come terzo punto si devono specificare le Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF. Gli Amministratori saranno responsabili:

1. Della DNF in conformità con il Decreto e lo standard di rendicontazione scelto/metodologia autonoma di rendicontazione;
2. Della DNF in conformità alla legge e del controllo interno al fine di evitare la presenza di errori significativi;
3. Del contenuto della DNF, degli obiettivi di sostenibilità coerentemente con la natura dell'attività d'azienda, del risultato e degli impatti dei prodotti;
4. Del modello aziendale, della gestione dei rischi, degli elementi significativi e degli stakeholders di riferimento.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza e sull'osservanza delle disposizioni della legge e del Decreto.

Nella relazione può essere specificata l'indipendenza della società di revisione ai principi di etica, integrità, obiettività, competenza, diligenza professionale, riservatezza, comportamento professionale e controllo della qualità (codice etico emesso dall'International Ethics Standards Boards for Accountants e ISQC Italia 1).

Prima della conclusione si esprimono le responsabilità della società di revisione. Il lavoro e le procedure di revisioni sono svolte in conformità ai criteri del principio ISAE 3000 Revised. Come già anticipato i modelli di relazione proposti dal Documento Assirevi richiamano la forma della *limited assurance*; perciò sarà specificato che l'estensione del

⁸⁴ Il Framework IR Internazionale. IIRC. 2013

lavoro è inferiore rispetto a quello necessario per un esame completo ISAE 3000 – *reasonable assurance engagement*. Il revisore è responsabile di:

1. Redigere la relazione a seguito delle procedure che hanno previsto analisi documentale, interviste e ricalcoli dei dati;
2. Acquisire evidenze utili ad ottenere una sicurezza limitata sulla non presenza di errori significativi;
3. Svolgere le procedure e l'analisi degli aspetti materiali in conformità al Decreto e allo standard di rendicontazione (es. GRI o metodologia autonoma);
4. Riportare le attività svolte: analisi e criteri del perimetro di rendicontazione, analisi del modello aziendale, politiche aziendali, risultati e indicatori di prestazione, gestione dei rischi in base all'art. 3 del Decreto;
5. Comprendere i processi che hanno generato informazioni qualitative e quantitative nella DNF.

Le conclusioni della relazione del revisore possono essere:

1. Conclusione senza rilievi: *Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Gruppo/Società ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione].*
2. Conclusione con rilievi: *Sulla base del lavoro svolto, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni con rilievi", non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Gruppo/Società ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione].*
3. Conclusione negative: *Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni negative", la DNF del Gruppo/Società ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non risulta redatta in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione].*
4. Impossibilità di esprimere delle conclusioni: *Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni", non siamo stati in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per poter giungere a una conclusione sulla conformità della DNF del Gruppo/Società ABC al [gg mese anno] a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione].*

In calce alle conclusioni senza rilievi viene inserito il richiamo d'informativa ove applicabile. Infine si indica il luogo e data contestuale alla data della lettera di attestazione e firma del socio designato all'incarico di revisione (Società di revisione).

Il Documento Assirevi propone due modelli di lettera di attestazione relativi alla DNF consolidata o individuale. La società di revisione deve ricevere la lettera di attestazione

sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda in merito alla conformità del bilancio di sostenibilità alle linee guida utilizzate per la predisposizione dello stesso, all'attendibilità e alla completezza delle informazioni e dei dati nella DNF e fornite al revisore al fine dello svolgimento d'incarico. Nella lettera di attestazione si definiscono le responsabilità dei soggetti coinvolti:

1. il professionista designato dovrà emettere una relazione circa la conformità delle informazioni in DNF con il Decreto;
2. è responsabilità dell'organo amministrativo predisporre la DNF in conformità al Decreto;
3. sono definite le responsabilità interne alla società in merito all'indirizzo, la gestione, la rendicontazione, monitoraggio dei temi materiali in DNF;
4. è responsabilità della società implementare le pratiche definite in DNF, comprese quelle di dovuta diligenza, e i risultati/impatti che ne derivano, così come la gestione dei rischi principali generati e subiti;
5. il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società in relazione alle informazioni non finanziarie in DNF.

Nella lettera si attesta la completezza, l'autenticità e l'attendibilità dei dati contabili, extra-contabili, e della documentazione messa a disposizione; tuttavia è opportuno specificare come eventuali errori significativi possano influenzare le decisioni dei lettori della DNF. Inoltre la società deve attestare che non è a conoscenza di eventi che comportino irregolarità da parte degli Amministratori, Sindaci, dipendenti, né frodi o violazioni alle leggi e regolamenti (comprese Leggi Antitrust e Antiriciclaggio) che possano determinare significativi effetti alla DNF. Si deve riferire se vi sono state segnalazioni da parte del Collegio e del Revisore Legale del bilancio che possano avere impatto sulla DNF. Come indicato nella DNF si deve, anche in questo caso, confermare il rispetto delle normative sullo smaltimento dei rifiuti (speciali/tossici/acque reflue/terreni), sulle emissioni in atmosfera, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, in tema di privacy, in materia di impiego del personale di categorie protette.

La società infine riconosce l'autenticità, completezza e attendibilità di quanto si riporta nella presente lettera, anche ai sensi degli artt. 1227 e 2049 C.C. La lettera si conclude con la firma del legale rappresentante per conto del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile della DNF.

Conclusioni

Conclusioni del lavoro

Il D. Lgs. 254/2016 ha portato ad una significativa svolta nella disciplina delle informazioni non finanziarie: precedentemente l'unica normativa di riferimento era il D. Lgs. 32/2007⁸⁵, la quale, recependo la Direttiva 2003/51/CE, aveva portato ad una maggiore divulgazione delle informazioni non finanziarie volontariamente; tuttavia, tale regolamentazione, non sembrava in grado di garantire opportune pratiche di divulgazione di alta qualità. Infatti, la divulgazione era ancora compromessa da un mancato riferimento di orientamenti internazionali inerenti alle modalità di presentazione. La disciplina del D. Lgs. 254/2016 è nettamente più specifica e supera l'approccio volontaristico. Il presente Decreto ha portato un aumento delle divulgazioni di carattere non finanziario che trattano temi ESG, e queste si presentano più complete di argomenti di sostenibilità. Verificando il numero delle DNF pubblicate sul sito istituzionale Consob si è rinvenuto un numero ancora limitato di *non-financial disclosure* volontarie, che seguono le indicazioni fornite dal Decreto. Sia il legislatore internazionale che nazionale hanno lasciato flessibilità per la scelta degli standard di rendicontazione e la modalità di presentazione di tali informazioni in report separati o integrati. Tale approccio, anche se ha rappresentato oggetto di numerose perplessità, può essere considerato un primo traguardo nella produzione di informazioni non finanziarie. Sarebbe opportuno la definizione di nuove linee guida utili non solo per la redazione obbligatoria delle DNF, ma necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea ed una maggiore diffusione di tali report di qualità anche per le aziende di piccole medie dimensioni.

La DNF rappresenta un'opportunità anche per le PMI considerando la loro centralità nel tessuto economico italiano: è fondamentale la loro partecipazione al raggiungimento degli obiettivi sostenibili SDGs fissati dall'Agenda 2030, senza dimenticare un aumento di attenzione da parte delle stesse, seppur gradualmente, verso le tematiche ambientali, sociali e di governance. La responsabilità sociale e la sostenibilità devono far parte del *core business* e dei valori aziendali delle imprese italiane, solo così sarà possibile una rendicontazione di temi non finanziari di qualità. Tali temi, se integrati con il modello di business e la strategia aziendale, rendono l'azienda più trasparente verso i portatori di interessi con ritorni positivi in termini reputazionali. Nel secondo capitolo sono state approfondite le opportunità, i benefici e i possibili costi in capo alle PMI attive nel campo della sostenibilità. Più del 60 % delle imprese italiane, nel 2018, con almeno 3 addetti, mette in atto politiche volte a ridurre l'impatto ambientale, punta a un miglioramento del

⁸⁵ Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. "Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007 (Rettifica G.U. n. 75 del 30 marzo 2007)

benessere lavorativo e presta particolare attenzione alla sicurezza interna all'impresa o nel territorio in cui opera. Il motivo principale delle politiche ESG nelle PMI è la presenza di tassazione e sussidi specifici. Tuttavia il numero di DNF volontarie pubblicate annualmente nella sezione dedicata del sito Consob attualmente è ancora bassa: queste rappresentano circa il 5% delle DNF pubblicate al 31.12.2020 (dato in aumento rispetto le due annualità precedenti). Tutte le DNF volontarie pubblicate sono relazioni distinte e il framework GRI è l'unico utilizzato (per tutte le DNF pubblicate). La rendicontazione delle tematiche non finanziarie può essere oneroso per le PMI. Uno standard semplificato potrebbe essere una soluzione per limitare gli oneri per la predisposizione dei report non finanziari. I benefici della rendicontazione di informazioni non finanziarie per le PMI sono molteplici: tutela della reputazione aziendale, potenziamento del vantaggio competitivo in conseguenza a una miglior percezione della qualità e del valore del prodotto, identificazione e mitigazione dei rischi non finanziari (*risk assessment*). La rendicontazione non finanziaria, quindi, ha conseguenze positive che conducono ad un accesso più agevole alla PA e al mercato del credito. Gli ulteriori benefici si identificano nella possibilità di fidelizzare i portatori di interesse, sviluppare una filiera sostenibile e facilitare le aggregazioni tra imprese. La sostenibilità nelle PMI però include anche delle sfide da fronteggiare: i costi più elevati di gestione (es. certificazioni), l'onere della rendicontazione non finanziaria, le difficoltà di natura burocratica possono scoraggiare un approccio sostenibile soprattutto nel breve periodo. Per contro le pratiche sostenibili si possono tradurre in una diminuzione di costi nel lungo periodo con un possibile aumento dei profitti e solidità economica. Le PMI italiane hanno ancora un approccio poco strutturato alla sostenibilità, e la finanza sostenibile, ed i relativi vantaggi che ne derivano, sono ancora poco conosciuti dalle stesse.

In quest'ottica il Dottore Commercialista può assumere un ruolo di rilievo per mitigare tali oneri derivanti dalla sostenibilità a carico delle PMI. Un modello di business adeguato deve ricomprendere azioni mirate in ambito ESG per ottenere un report non finanziario strutturato e di qualità: il professionista potrà assumere il ruolo di guida e consulente nelle linee d'azione della sostenibilità aziendale per tutti i tipi di impresa. Il Dottore commercialista può assumere un ruolo chiave di supporto al management nell'integrazione delle procedure aziendali con una visione sostenibile; egli dovrà perciò avere competenze trasversali e diversificate su tre temi sostenibili, ambientali, sociali e di governance. Nel terzo capitolo si sono analizzate quattro proposte professionali e di opportunità lavorativa strettamente legate alla CSR: attività relative ai sindaci, amministratori, attestatori e asseveratori e consulenze nella predisposizione di report CR. In conclusione il Dottore Commercialista come sindaco avrà una funzione di controllo⁸⁶, come amministratore avrà una funzione di garanzia⁸⁷, mentre il professionista quale revisore legale avrà il compito di attestare le informazioni non finanziarie conformi al D. Lgs. 254/2016⁸⁸. L'ultima attività elencata viene particolarmente approfondita nel terzo capitolo. Il Dottore Commercialista quale consulente di tematiche ESG avrà una funzione di supporto operativo, ruolo che può essere un sostegno fondamentale per una PMI che si avvicina a tali tematiche. La sostenibilità nelle PMI può essere vista come un

⁸⁶ Rif. Art. 3 c. 7 D. Lgs. 254/2016.

⁸⁷ Rif. Art. 3 c. 7 D. Lgs. 254/2016.

⁸⁸ Rif. Art 3 c. 10 D. Lgs. 254/2016.

investimento da conseguire con il supporto del professionista. Questa, oggi giorno, può essere una nuova figura all'interno delle PMI che rappresenta anche una nuova possibilità lavorativa per i Dottori Commercialisti. Data la trasversalità delle competenze richieste, è necessaria una formazione ad hoc come consulente d'impresa in materia di sostenibilità per le PMI. La PMI italiana ha una propria dimensione, ed il professionista può supportare non solo nel controllo di gestione ma anche in una corretta valutazione dei rischi finanziari e non finanziari. In secondo luogo il professionista potrà avvicinare l'imprenditore alla rendicontazione non finanziaria (DNF) ancor oggi poco conosciuta nel contesto economico delle piccole imprese italiane. A conclusione, il Dottore Commercialista possiede le competenze per poter offrire sostegno alle PMI nella sostenibilità aziendale e sfruttando le proprie conoscenze sul tema potrà far riconoscere la varietà dei benefici della rendicontazione di una DNF volontaria a queste stesse imprese.

Alla conclusione dell'attività di ricerca si ringrazia la Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese, la Commissione del progetto di ricerca e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Provvedimenti normativi

- Codice di Autodisciplina 2018, Comitato per la Corporate Governance.
- Codice di Corporate Governance. Gennaio 2020. Comitato Corporate Governance.
- D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- D. Lgs. numero 127 del 1991, in attuazione della IV direttiva 78/660/CEE e della VII direttiva 83/349/CEE, la relazione degli amministratori venne scomposta nella la nota integrativa e la relazione sulla gestione, e successive modifiche D. Lgs. 394/2003 e Il D. Lgs. 32/2007.
- Direttiva 2003/51/CE Accounts Modernisation Directive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, attuata nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 – Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2007 n. 73.
- Direttiva Parlamento e Consiglio Ue22 ottobre 2014 2014/95/Ue. Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni - Modifiche alla direttiva 2013/34/Ue. (Guue 15 novembre 2014 n. L 330).
- Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21/03/2011. Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV – Ufficio IV Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Giugno 2016.
- Regolamento Consob n. 20267 gennaio 2018, attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
- Regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 Aggiornato con le modifiche apportate dalle delibere n. 21623 e n. 21625 del 10 dicembre 2020e n. 21639 del 15 dicembre 2020. In vigore dal 1' gennaio 2021. Consob.
- Regolamento n. 1836/93, poi sostituito nel 2001 con il Regolamento Comunitario EMAS, e dal Regolamento 1221/2009/CE.
- Sustainable development goals. United Nations Department of Global Communications May 2020 guidelines for the use of the sdg logo including the colour wheel, and 17 icons. ONU.
- United Nations Millennium Declaration General Assembly Resolution 55/2 of 8 September 2000.

Bibliografia

- Assurance dell'informativa non finanziaria nel contesto nazionale: documento di ricerca ASSIREVI n. 226.
- Censimento permanente delle imprese 2019: i primi risultati. 7 febbraio 2020. ISTAT.
- Cordazzo M., Marzo G., (2020), L'informativa non finanziaria dopo il D. Lgs. 254/2016. Franco Angeli.
- Definizioni e criticità anche ai fini della compliance alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, sulla rendicontazione non finanziaria. Marzo 2018. CNDCEC.
- Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile. Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg 24 agosto – 4 settembre 2002).
- Documento aprile 2016 CNDCEC, "Verbali e procedure del collegio sindacale". Sostituisce il documento n. 20 "Verbali e procedure del collegio sindacale" predisposto nel 2013 dall'IRDCEC.
- Eccles R.G., Ioannou I., Serafeim G., (2012), "The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance", Working Paper 12-035, in Harvard Business School.
- Forum per la Finanza Sostenibile. PMI italiane e sostenibilità. 2020.
- Il Framework IR Internazionale. IIRC. 2013
- ISAE n. 3000 (Revised) "Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica.
- ISO 26000:2020 Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010)
- L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Rapporto ASVIS 2019-2020.
- La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007 informativa sull'ambiente e sul personale. Marzo 2009. CNDCEC.
- Linee guida per "la rendicontazione di sostenibilità per le PMI. Confindustria 2020.
- Osservatorio italiano DNF e delle Pratiche Sostenibili. Report 2018-2019.
- Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione non Finanziaria ex D. Lgs. 254/2016 Report 2018-2019. Deloitte.
- Rubino M. (2020), La disclosure sui rischi nell'informativa non finanziaria. Evidenze empiriche nel contesto europeo. Egea.
- SOSTENIBILITÀ AZIENDALE E SVILUPPO PROFESSIONALE: corporate governance e risk management, 31 luglio 2019, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi internazionali Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali. Ottobre 2017
- Summary Report of the Public Consultation on the Review of the Non-Financial Reporting Directive 20 February 2020 - 11 June 2020
- Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Dipartimento per la Pubblica Informazione Nazioni Unite (2019).
- Vella M., (2010) "La rivista della cooperazione", L'impresa moderna tra etica e profitto, fascicolo 1, pp.18-21.

Sitografia

- www.osservatoriodnf.it
- www.consob.it/web/area-pubblica/soggetti-che-hanno-pubblicato-la-dnf
- www.gazzettaufficiale.it
- www.unglobalcompact.org
- www.globalcompactnetwork.org/it/
- www.unric.org/it/Agenda-2030/





Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO